



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 167/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2015 - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in
Agricoltura (ARCEA)"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 134 del 7/4/2017);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/4/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/4/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 art. 3 comma 7 pag. 3
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
- Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 estratto allegato 4.2 pag. 5
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
- Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali del 14 ottobre 2009 n. 73491 pag. 20
"Riconoscimento dell'ARCEA quale organismo pagatore del FEAGA e del FEASR nella Regione Calabria"

Normativa regionale

- Legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 art. 2 pag. 23
"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)"
- Legge 16 ottobre 2014 n. 20 art. 4 pag. 26
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48, alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, alla legge 12 ottobre 2012 n. 45, alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10, alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9"
- Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 pag. 27
"Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002)"
- Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 art. 57 pag. 39
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria"

Documentazione citata

- Statuto regione Calabria art. 54 pag. 41
- Delibera Giunta regione Calabria del 10 novembre 2016 n. 442 pag. 43
"Linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio"
- Statuto ARCEA pag. 51
- Regolamento ARCEA pag. 61

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).****Art. 3 Principi contabili generali e applicati ⁽⁵⁾***OMISSIS*

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: (11)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; (7)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'*art. 6 del [decreto legge n. 16 del 2014](#)*, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.1 La gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo

stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

E', invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il

totale generale. La differenza tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere ⁽¹⁴¹⁾.

9.2 Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo

da recuperare, denominata “Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”, da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e adottate le procedure dell'[art. 193 del TUEL](#) di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente,

secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;

b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

- a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;
 - b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;
 - c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
 - d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;
 - e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;
- 7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

E' infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla

eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate “Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate” dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

- 1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;
- 2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.

Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO
EX ATPO I

Roma,

ATPOCOI - AOO ATPOCOI
REGISTRO UFFICIALE
0007519 - 20/10/2009

Al Direttore dell'ARCEA (Agenzia Regione
Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)
Avv. Aldo Pegorari
Via Molè - Complesso Aurora
88100 Catanzaro

Oggetto: riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo pagatore del FEAGA e del FEASR nella Regione Calabria.

In relazione all'istanza presentata dal Presidente della Regione Calabria con nota n.3396/gab del 18/6/2009 si comunica che, con l'unito decreto direttoriale n. 7349 del 14 ottobre 2009, l'ARCEA è stata riconosciuta, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006 e secondo le modalità di cui al D.M. 27.3.2007, quale organismo pagatore nella Regione Calabria.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla necessità di trasmettere, non appena completata l'assunzione al 2 gennaio 2010 delle unità residue alla copertura della pianta organica dell'Agenzia, i relativi mansionari e la dichiarazione relativa al conflitto di interessi, entrambi sottoscritti.

Il predetto personale, inoltre, dovrà essere debitamente formato e quindi contemplato nel piano annuale e pluriennale dell'O.P.

Appare opportuno evidenziare l'importanza, per un più efficace svolgimento dell'attività da parte dell'ARCEA quale nuovo organismo pagatore, di prevedere anche per il piano 2010 una formazione a carattere pratico presso altri O.P., a complemento di quella già prevista nel piano di formazione e comprensiva anche di quella necessaria all'utilizzo delle funzioni informatiche fornite dalla SIN.

Come rappresentato nell'attività istruttoria, propedeutica al riconoscimento, eventuali servizi specifici, che ARCEA riterrà di dover delegare a SIN, dovranno trovare definizione in appositi atti esecutivi: particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione delle deleghe considerate dalla Commissione europea quali elementi di rischio per i fondi comunitari.

In merito al sistema IT si segnala l'opportunità di realizzare interventi mirati al rafforzamento della sicurezza fisica ed ambientale nonché allo sviluppo di procedure di change management.

Nel restare in attesa di conoscere le iniziative che via via saranno intraprese in merito a quanto sopra evidenziato, si dà assicurazione che da parte di questa Amministrazione continuerà ad essere fornita ogni collaborazione ritenuta utile per un efficiente funzionamento dell'O.P.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Aulitto

AR.C.E.A. Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - Catanzaro
05 NOV 2009
PROT. N. 1312/09

lp



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO**

IL DIRETTORE GENERALE

**ATPOCOI - AOO ATPOCOI
REGISTRO UFFICIALE
0007349 - 14/10/2009**

VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la procedura di liquidazione conti FEAGA e FEASR ed il relativo allegato che stabilisce i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 ottobre 2006, recante individuazione dell'autorità competente per le funzioni istruttorie relative al rilascio ed al ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori e per l'esecuzione dei compiti assegnati dal regolamento (CE) n. 885/2006;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2006, recante riconoscimento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale organismo di coordinamento per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, par. 3 del regolamento CE n. 1290/2005;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2007, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 giugno 2009, recante rideterminazione dell'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTA la legge regionale n. 13/2005 con la quale, all'art. 28, è approvata l'istituzione dell'Organismo Pagatore Regionale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria del 26 gennaio 2005, n. 16 che ha istituito l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA);

VISTA l'istanza presentata dal Presidente della Regione Calabria, in data 18.06.2009 con nota n.3396/gab, per il riconoscimento di ARCEA quale organismo pagatore nel territorio regionale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITO l'avviso, con nota n. ACIU.09.1310 del 6/10/2009, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la relazione redatta in data 12 ottobre 2009 dal Servizio competente per le funzioni istruttorie relative al riconoscimento degli organismi pagatori;

RITENUTO di poter procedere al riconoscimento dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) quale organismo pagatore

DECRETA:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n.1290/2005 e dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 885/2006, l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) è riconosciuta, organismo pagatore, nel territorio di competenza, per la gestione delle spese FEASR e FEAGA ed in particolare per i seguenti regimi di spesa:
 - Domanda unica di pagamento di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
 - Sviluppo rurale di cui ai regolamenti (CE) n 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni che disciplinano il regime di sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013.
2. Il riconoscimento decorre dal 16 ottobre 2009.

Roma, li 14 OTT. 2009

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Aulitto

Legge Regionale n. 11 del 27 aprile 2015**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).****Pubblicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27.****Art. 2 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.**

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.
7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015⁽⁶⁾.
11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.
15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

(6) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall'*art. 2, comma 1*, della medesima legge.

L.R. CALABRIA 16 ottobre 2014, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48](#), alla [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#), alla [legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45](#), alla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 10](#), alla [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#).

Art. 4 *Integrazioni alla [legge regionale n. 24 del 2002](#).*

1. Alla [legge regionale 8 luglio 2002, n. 24](#) (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. All'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell'agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca.

1-ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter quantificati in euro 1.000.000,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, del capitolo 22040816 - U.P.B. 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità."

Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 (1).

Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002) (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 12 luglio 2002, n. 12, supplemento straordinario n. 4.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2012, n. 136.

TITOLO I

Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare.

Art. 1

Àmbito di applicazione.

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo al settore agricolo e di promuovere la rigenerazione del settore primario, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, tenendo anche conto delle attività agricole multifunzionali, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" C/2000-28/02, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 28 del 1° febbraio 2000.

Art. 2

Investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere le seguenti finalità:

- a) investimenti nelle aziende agricole, compresi i casi speciali contemplati nei citati orientamenti;
- b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) investimenti nel settore agroambientale.

Art. 3

Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi.

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi. Gli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi possono avere le seguenti finalità:
 - a) costituzione, avviamento e ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici;
 - b) sviluppo delle produzioni agricole di qualità;
 - c) servizi di assistenza tecnica;
 - d) aiuti per lo svolgimento di attività di servizi da parte delle imprese agricole nei confronti delle altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4

Aiuti nel settore veterinario e sanitario.

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie L 224 del 18 agosto 1990.
2. Gli aiuti possono riguardare azioni di prevenzione e compensazioni.
3. In presenza di emergenze sanitarie, il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto una "unità di crisi" con il compito di sottoporre alla Giunta regionale un programma di interventi straordinari.
4. Fanno parte dell'unità di crisi di cui al comma 3, anche i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

Art. 5

Aiuti compensativi.

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti compensativi.
2. Gli aiuti compensativi di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

- a) sostegno agli agricoltori e allevatori residenti in zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali ai sensi della normativa comunitaria;
- b) sostegno agli agricoltori e allevatori, per i maggiori costi sostenuti per l'adozione di tecniche di produzione e/o allevamento a basso impatto ambientale, per l'agricoltura biologica e per la raccolta del latte nelle zone montane.

Sono favoriti gli interventi a favore delle razze autoctone.

Art. 6

Giovani agricoltori.

1. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il ricambio generazionale in agricoltura.
2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 debbono avere le seguenti finalità:
 - a) favorire l'insediamento di giovani agricoltori;
 - b) promuovere il prepensionamento.
3. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le procedure per il riconoscimento della condizione di "primo insediamento" dei giovani agricoltori in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1763/2001.

Art. 7

Calamità naturali.

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità di intervento relative agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, comprese le epizootie e le fitopatie.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 hanno carattere straordinario e non si sovrappongono alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale sul fondo di solidarietà, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e sono complementari agli interventi di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche sostenuti dagli agricoltori organizzati in forme associative.

Art. 8

Applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999.

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative dell'articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999, per disciplinare l'erogazione di aiuti cumulabili a quelli cofinanziati dal F.E.O.G.A. per:

- a) investimenti realizzati nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
- b) investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;
- c) investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Art. 9

Promozione e pubblicità.

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato nonché di alcuni prodotti non compresi in detto allegato "2001/C - 252/02" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 252 del 19 settembre 2001.

2. La Giunta regionale con propri atti stabilisce le modalità per il coordinamento delle iniziative promozionali del settore agricolo e per l'approvazione del calendario delle iniziative.

3. Alla regolamentazione di cui al comma 1 si debbono adeguare tutte le disposizioni regionali che prevedono aiuti alla promozione e/o pubblicità.

4. Al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la Giunta regionale con provvedimenti di cui al comma 1, prevede forme di consultazione con le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale al fine di predisporre un programma di collaborazione con le imprese agricole anche per promuovere la conclusione dei contratti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

5. La Giunta regionale riconosce i contratti di cui al comma precedente quali strumenti idonei per la valorizzazione delle tradizioni alimentari locali.

Art. 10

Programmi di riorganizzazione settoriale.

1. La Giunta regionale con propri atti, in presenza di crisi di settore predispone un programma di misure straordinarie per la ristrutturazione di tali settori.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono riguardare:
 - a) la chiusura di stabilimenti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
 - b) la riconversione produttiva;
 - c) il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, compresi gli aiuti finanziari per superare momenti critici nelle aziende a forte impatto sociale.
3. Per gli aiuti previsti dal comma 2 lettera c) si applicano le disposizioni di cui agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 288 del 9 ottobre 1999.
4. I programmi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che esprime parere entro 60 giorni; diversamente il parere si considera acquisito.

Art. 11

Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari.

1. La Regione, al fine di favorire gli investimenti nelle aziende agricole ed agro-industriali orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l'incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, avvia iniziative di sostegno all'ingegneria finanziaria.
2. La Giunta regionale con propri atti, previo parere della Commissione Consiliare competente, definisce le modalità per la costituzione di un Fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla Commissione Europea in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1257/1999 ultimo trattino "ingegneria finanziaria".
3. L'affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.
4. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita, secondo il principio della partnership, con risorse pubbliche, anche derivanti dai fondi cofinanziati dal F.E.O.G.A., e private, fino all'80% del capitale del Fondo.

Art. 12

Organismo Pagatore regionale.

1. La Giunta regionale, con propri atti, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, assicura il compimento di tutti gli adempimenti connessi alla istituzione di un Organismo Pagatore regionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti, comprese la contabilizzazione e rendicontazione, dei pagamenti effettuati a tale titolo per tutte le spese, previste dalla Politica Agricola Comune e per lo Sviluppo Rurale, a carico del F.E.O.G.A. - Sezione Garanzia - comprese quelle cofinanziate con risorse nazionali.

1-bis. All'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell'agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca (3).

1-ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa (4).

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter quantificati in euro 1.000.000,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, del capitolo 22040816 - U.P.B. 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità

2. Le modalità e le forme per la realizzazione dell'O.P. saranno effettuate dalla Giunta regionale con procedure semplificate (5).

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

Art. 13

Aiuti per la viticoltura "difficile" o di "forte pendenza" e per la coltivazione del cedro e del bergamotto.

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina ogni anno la spesa da destinare alla salvaguardia delle aree viticole terrazzate ove si pratica la cosiddetta "viticoltura di montagna" e alla coltivazione del cedro e del bergamotto.
2. Gli interventi da realizzare devono essere compatibili con l'O.C.M. e con il Piano Vitivinicolo regionale.

Art. 14

Tavolo Agroalimentare (6).

1. E istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, di seguito denominato Tavolo Agroalimentare, così costituito (7):

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede o un suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale all'Agricoltura;
- c) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale e sul territorio calabrese;
- d) da un rappresentante delle Organizzazioni di rappresentanza del settore agroalimentare;
- e) da un rappresentante delle Organizzazioni di consumatori;
- f) dai rappresentanti delle province;
- g) dai rappresentanti delle OO.SS.

Il Direttore Generale della struttura organizzativa competente partecipa ai lavori del Tavolo Agroalimentare (8).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il regolamento del Tavolo Agroalimentare (9) tenendo conto delle funzioni indicate all'art. 6 comma 2 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 (10).

3. Il Tavolo Agroalimentare viene convocato dal Presidente della Giunta regionale almeno due volte all'anno (11).

4. Il Tavolo Agroalimentare, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti ed altri componenti della Giunta regionale (12).

(6) Rubrica così modificata per effetto dell'art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

(7) Alinea così modificato per effetto dell'art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

- (8) *Comma così modificato per effetto dell'art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*
- (9) *Vedi, al riguardo, il Reg. 2 aprile 2007, n. 3.*
- (10) *Comma così modificato per effetto dell'art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*
- (11) *Comma così modificato per effetto dell'art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*
- (12) *Comma così modificato per effetto dell'art. 30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

Art. 15

Norme generali applicative.

1. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, in riferimento alle disposizioni di cui al Titolo 1, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.
 2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa (13).
 3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.
 4. Le procedure di anticipazione sono adeguate alle disposizioni di cui alla regolamentazione comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.O.G.A.).
- (13) *Comma così modificato dall'art. 34, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.*

Art. 16

Interventi straordinari.

1. La Giunta regionale con proprio atto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per far fronte alla grave emergenza che ha colpito il settore zootecnico a causa della siccità e dell'epidemia di blue tongue, stabilisce le modalità applicative:
 - a) per assicurare un intervento di soccorso agli allevamenti colpiti da siccità;
 - b) per determinare il riconoscimento del mancato reddito agli allevamenti interessati dai provvedimenti sanitari a causa del l'epidemia di blue tongue.
2. Il provvedimento è notificato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15.

Art. 17

Disposizioni finanziarie.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 16 si provvede con successivo atto normativo.

Art. 18

Norme transitorie.

1. Per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, una spesa di 175.000,00 € a saldodelle attività 2001, e di 750.000,00 € per le attività 2002, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.02.

2. Per lo svolgimento delle attività da realizzare per il tramite delle Associazioni Allevatori, attraverso il programma SATA, autorizzato, come regime di aiuto n. 447/2001, dalla Commissione in data 7 novembre 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.500.000,00 €, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.02; per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani "carni qualità" e "latte qualità" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 una spesa di € 260.000,00 per le attività svolte nel 2001 e di € 60.000,00 per le attività 2002 con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.04.

3. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico sanitarie di cui alla Delib.G.R. n. 1095/2000, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 650.000,00 € all'U.P.B. 2.2.04.04.

4. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 2 e 3, valutato in € 3.985.000,00, si provvede mediante riduzione di pari importo all'U.P.B. 2.2.04.08 (Capitolo 5125201), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le corrispondenti variazioni al documento tecnico, di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

5. ... (14).

6. L'articolo 3, comma 5; l'articolo 5 e l'articolo 14 della legge regionale n. 30/2001 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(14) Sostituisce il comma 6 dell'art. 17, L.R. 17 maggio 1996, n. 9.

TITOLO II

Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura

Art. 19

Àmbito di applicazione.

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle "Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura" 2001/C - 19/05 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 19 del 20 febbraio 2001.
2. Gli aiuti vengono concessi esclusivamente nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca.

Art. 20

Arresto temporaneo.

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per il riconoscimento delle indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ai pescatori e proprietari di navi, come previsto dall'articolo 12 comma 6 del regolamento (CE) 2792/99.
2. Gli aiuti sono attivati nell'ambito dei piani di protezione delle risorse acquatiche e sono sottoposti al parere della Commissione europea.

Art. 21

Acquisto navi d'occasione.

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità per la concessione degli aiuti per l'acquisto delle navi d'occasione.
2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1, in fase di prima applicazione, sono indirizzati alle aziende che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi oltre che ai giovani pescatori.
3. Nel rispetto della regolamentazione comunitaria, i risarcimenti non possono essere liquidati se gli eventi calamitosi risalgono ad un periodo precedente superiore ai tre anni.

Art. 22

Ammodernamento delle navi.

1. Gli aiuti agli ammodernamenti delle navi da pesca in esercizio sono considerati compatibili con la regolamentazione comunitaria a condizione che soddisfino i criteri di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 dell'allegato III del regolamento (CE) 2792/1999.
2. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per la concessione degli aiuti in favore di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 comma 1, esclusivamente per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri. La tipologia dei progetti di investimento deve avere le seguenti finalità:
 - miglioramento delle attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;
 - innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);
 - organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione.
3. Sono esclusi gli investimenti che riguardano la capacità dell'imbarcazione misurata in termini di stazza o potenza, ovvero qualora l'ammodernamento abbia un'incidenza sulla stazza dell'imbarcazione o sul motore.

Art. 23

Aiuti nel settore veterinario e sanitario.

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie L 224 del 18 agosto 1990.
2. Gli aiuti possono essere sia per azioni di prevenzione che compensativi, ma devono essere destinati esclusivamente ad attività di interesse pubblico.

Art. 24

Calamità naturali.

1. La Giunta regionale con propri atti, determina le modalità per la declaratoria di riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale.
2. In presenza della declaratoria di cui al comma 1, la Giunta regionale con propri atti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 comma 1, definisce il programma di interventi per compensare i danni materiali subiti dagli operatori.

3. I risarcimenti sono calcolati a livello di singolo beneficiario, detratti gli importi ricevuti nell'ambito di un regime assicurativo.
4. Non hanno diritto di riconoscimento i danni che possono essere coperti da un normale contratto assicurativo commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale. Il risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi l'evento.
5. Gli aiuti di cui al comma 2, possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi di perdite causate da calamità naturali.

Art. 25

Norme generali applicative.

1. Le modalità attuative, dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.
2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa (15).
3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto.

(15) Comma così modificato dall'art. 34, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

Art. 26

Disposizioni finanziarie.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 si provvede con successivo atto normativo.

Art. 27

Pubblicazione.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, *in qualunque forma costituiti*, sono: ¹

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla *presente legge*; ²

c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. *I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.*

¹ Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

² Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi³ dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi⁴.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla strutture regionali competenti.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza.⁵

La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.⁶

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente.⁷

³ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "tre dodicesimi" con le parole "quattro dodicesimi".

⁴ Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "oltre i tre mesi" con le parole "oltre i quattro mesi".

⁵ Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

⁶ Commi 3, 4, 5, 6 e 7 aggiunti dall'art. 5, comma 3, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7

⁷ Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a)* nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b)* approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 442 della seduta del 10-11-2016.

Oggetto: Linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On. le Gerardo Mario Oliverio; Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dr. Filippo De Cello

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il dirigente di Settore
Dr.ssa Rosa Misuraca

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che per conseguire i propri obiettivi la Regione si avvale di enti strumentali, costituiti dalle aziende e dagli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, per come definiti dall'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'articolo 11-ter, comma 3 del medesimo decreto;
- gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 mentre gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi del codice civile e adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- l'articolo 11-ter, comma 1, definisce come "ente strumentale controllato" di una regione l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11-ter, comma 2 definisce come "ente strumentale partecipato" l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1 sopracitato;
- l'articolo 11-quater definisce come "società controllata" la società nella quale la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11- quinquies definisce come "società partecipata" la società nella quale la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

RILEVATO CHE i bilanci consuntivi degli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, devono essere approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dagli statuti e dalle leggi regionali di riferimento e i bilanci delle società controllate e partecipate sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle disposizioni del Libro V, Titolo V del codice civile e che tali documenti devono essere consultabili nel sito internet della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 11 - bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 le amministrazioni pubbliche *"redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio*

applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti”;*
- il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il principio applicato al bilancio consolidato n. 4/4, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che i soggetti appartenenti al “gruppo amministrazione pubblica”, che comprende gli enti, le società controllate e partecipate di un'amministrazione pubblica, possono non essere compresi nei componenti del gruppo del bilancio consolidato nei casi di:
 - irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
 - impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (i casi di esclusione del consolidamento sono per detto motivo evidentemente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria);

ATTESO CHE

- ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento è necessario calcolare i parametri di rilevanza sugli ultimi documenti contabili approvati dagli organi competenti e le verifiche giuscontabili devono essere effettuate sulla base dei dati aggiornati al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta;
- non tutti i rendiconti, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità finanziaria sono stati approvati dagli enti stessi, istruiti dai competenti Dipartimenti vigilanti competenti per materia e sottoposti all'esame della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo la procedura prevista dall'ordinamento contabile regionale;
- non tutti i bilanci di esercizio, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società controllate e partecipate sono disponibili;

PRESO ATTO CHE

- i rendiconti approvati dagli enti strumentali in contabilità finanziaria, completi dei relativi allegati, devono essere trasmessi ai rispettivi Dipartimenti vigilanti della Giunta regionale competenti per materia i quali li inviano, corredati dalla relativa istruttoria di competenza e dal relativo parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, che li trasmette alla Giunta regionale per la successiva approvazione in Consiglio regionale;
- i bilanci di esercizio degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società, devono essere approvati, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge) e devono essere trasmessi ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia;

TENUTO CONTO, altresì, che

- ai sensi dell'art. 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione*”;
- il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, ha stabilito che “*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrati, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di*

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;

- l'approvazione del bilancio consolidato entro le scadenze e nei termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 richiede il più ampio coinvolgimento e uno sforzo straordinario da parte dell'amministrazione regionale ed, in particolare, dei Dipartimenti vigilanti, degli enti strumentali, delle società, del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e di tutte le strutture interessate della Giunta e del Consiglio regionale;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 11, comma 6, lett. j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto della regione deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

VALUTATA la necessità, anche al fine di non incorrere nel severo regime sanzionatorio indicato al punto precedente, di garantire nell'immediato tutte le attività propedeutiche all'approvazione del bilancio consolidato ovvero, ai fini della definizione dell'area di consolidamento, procedere all'esame dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria nonché dei bilanci degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate;

RILEVATO CHE, al fine di definire correttamente l'area di consolidamento e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo è necessario:

- 1) procedere all'approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria relativi agli esercizi finanziari sino all'anno 2016 secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
 - i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

- 2) procedere all'approvazione e trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati, secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

PRESO ATTO CHE

- rispetto ai rendiconti e ai bilanci di esercizio è obbligatorio procedere alle verifiche in materia di contenimento delle spese (spending review) di cui alla normativa di riferimento per gli enti strumentali e le società partecipate e controllate;
- le modalità, i tempi e le sedi delle verifiche del rispetto delle leggi di contenimento delle spese, non sono contenute in precise linee di indirizzo;
- la verifica del rispetto delle disposizioni normative sul contenimento delle spese è essenziale in quanto oggetto di precipuo e dettagliato controllo da parte della Corte dei Conti e necessita di uno specifico approfondimento da parte dei Dipartimenti regionali che hanno il potere-dovere di vigilare sulla gestione degli enti strumentali e delle società partecipate;

RITENUTO quindi, opportuno, definire in tale sede delle linee d'indirizzo per lo svolgimento dell'attività stabilendo che le verifiche in ordine al contenimento delle spese siano effettuate dai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base a separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, rispetto all'approvazione dei documenti contabili consuntivi, da approvare:

- per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio, al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017;
- per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria e ss.mm.ii.;

RITENUTO DI DOVER definire delle linee di indirizzo ai Dipartimenti regionali vigilanti al fine di definire le modalità e i tempi per l'approvazione e la trasmissione dei documenti contabili degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate per come indicato in precedenza e per le motivazioni sopra esposte;

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio di previsione della Regione Calabria;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai

sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale On. Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia riguardanti le modalità e i tempi di approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria e dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate relativi agli esercizi fino al 2016, in corso di chiusura, anche al fine di consentire, attraverso l'esame dei documenti contabili, le dovute verifiche giuscontabili e il calcolo dei parametri di rilevanza per la definizione dell'area di consolidamento e garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo nel bilancio consolidato;
2. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria, relativi agli esercizi sino all'anno 2016 le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

3. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale di propria competenza relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, approvati entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle

- scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
4. di demandare, in relazione all'esercizio 2016, ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia l'acquisizione della specifica informativa da parte degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, asseverata dagli organi di revisione dei conti, contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con la regione;
 5. di demandare le verifiche in ordine al contenimento delle spese ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base ad una separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, da sottoporre alla Giunta regionale, da approvare, per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017 e, per l'esercizio finanziario 2016, e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;
 6. di stabilire che il mancato rispetto della tempistica indicata nel deliberato, incide, in termini negativi, sul raggiungimento degli obiettivi di performance individuale dei dirigenti competenti della Regione e degli enti strumentali;
 7. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia e al Collegio dei revisori dei conti;
 8. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On. le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

A.R.C.E.A.

(Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)

Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n° 165/1999 e della L.R. n° 24/2002

STATUTO

Approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005, n. 748 e successive
modificazioni ed integrazioni

STATUTO

Articolo 1 Istituzione dell'ARCEA

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 29 maggio 1999, n° 165, l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).
2. L'ARCEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
3. L'Agenzia ha sede in Catanzaro e può dotarsi di strutture sul territorio.
4. L'ARCEA è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N° 165/99.

Articolo 2 Funzioni e competenze

1. All'ARCEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dai due Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005.
2. All'ARCEA potrà essere affidata anche dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione, la funzione di organismo pagatore. In questo caso all'ARCEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3.
3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006, l'ARCEA provvede a:
 - a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale;
 - b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
 - c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati i finanziamenti del Fondo, segnatamente, per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

Articolo 3 Rapporti con gli altri Enti

1. L'ARCEA:
 - a) fornisce all'AGEA, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea;

b) *(abrogato)*

c) *(abrogato)*

d) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'Economia e delle Finanze richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.

Art. 4

Gestione delle informazioni

1. L'ARCEA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dal presente statuto, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n°173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

Art. 5

Regolamenti e struttura

1. I regolamenti approvati con provvedimento direttoriale disciplinano l'articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative e contabili dell'ARCEA, l'attività, i compiti e le attribuzioni del personale.

2. I regolamenti, tenuto conto del Regolamento (CE) n. 885/06 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei conti dei Fondi FEAGA e FEASR, tra l'altro:

a) Prevedono la separazione delle strutture cui è affidato lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché la costituzione dei servizi di controllo interno e tecnico;

b) Garantiscono che la ripartizione dei compiti avvenga in modo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione, e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;

c) Introducono un sistema di controllo che consenta di individuare con certezza e celerità le responsabilità dei singoli funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, determinando le competenze attribuite a ciascun funzionario.

Art .6

Personale

1. Al personale dell'ARCEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Enti Locali - Regione.

2. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

3. La rappresentazione grafica della struttura dell'ARCEA e tutto il suo contenuto, sono meramente indicativi e modificabili dal Direttore, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. i) del presente Statuto.

Art .7**Utilizzazione di risorse umane esterne**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione ad esigenze operative particolari e in mancanza o indisponibilità di specifiche figure professionali interne, l'ARCEA potrà utilizzare risorse umane esterne, anche acquisendo collaborazioni e consulenze con contratti di diritto privato, stipulati con singoli o con associazioni od organismi pubblici e/o privati.
2. Con i contratti di cui al primo comma del presente articolo l'ARCEA può affidare ai soggetti quivi contemplati, lo svolgimento di singole fasi del procedimento, ferma restando la responsabilità dell'ARCEA per le determinazioni assunte e il controllo dell'opera svolta.

Art .8**Affidamento di servizi**

1. l'ARCEA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati dalla normativa nazionale, di Assistenza Agricola (CAA).
2. L' ARCEA può altresì, stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori e con le Organizzazioni professionali riconosciute ed operanti nel territorio Regionale per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni ed alle Organizzazioni professionali dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. L'ARCEA, per il suo funzionamento e come Organismo Pagatore, stipulerà convenzioni per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa con Istituti di Credito, nel rispetto delle norme vigenti.

Art .9**Organi**

1. Sono organi dell'ARCEA:
 - a) il Direttore;
 - b) (*abrogato*);
 - c) ***L'Organo di Revisione dei Conti.***

Art .10**Il Direttore**

1. Il Direttore dell'ARCEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa individuazione mediante pubblica selezione, dei candidati idonei, che abbiano comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia.
2. Il Direttore dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 19.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo

svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici ,al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il Direttore può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera, previa valutazione negativa del suo operato.

5. Al Direttore spetta un'indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria.

6. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende all'attività Amministrativa;

b) adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Approva ed adotta in forma di decreto gli atti necessari all'azione e alla gestione amministrativa;

c) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento;

d) approva regolamenti, piani e programmi predisposti dai Dirigenti;

e) approva per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il bilancio di previsione ,le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consultivo;

f) propone alla Giunta Regionale le variazioni della pianta organica che comportino un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale;

g) stipula atti, contratti e convenzioni;

h) gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai Dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale;

i) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia ed adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;

7. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso designato

Art .11
Il Comitato di indirizzo (abrogato)

Art .12
L'Organismo di Revisione dei Conti¹

1. *L'Organismo di Revisione dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili.*
2. *L'Organismo di Revisione dei Conti* resta in carica tre anni.
3. *L'Organismo di Revisione dei Conti*, per l'esercizio del controllo sull'Amministrazione dell'Agenzia:
 - a) Esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
 - b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell' Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.
4. Qualora *l'Organismo di Revisione dei Conti* accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornire tempestiva informativa al Direttore ed al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 16, comma 3.
5. Tutti gli atti *dell' Organismo di Revisione dei Conti* sono notificati al Direttore dell'Agenzia.
6. *L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei Conti è pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. Al membro supplente compete un'indennità solo in caso e per il periodo di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo.*
7. *L' Organismo di Revisione dei Conti* Revisione può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera.
8. *Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori in carica, ovvero a seguito di cessazione anticipata di anche uno solo dei suoi componenti.*

Art .13
Controlli e verifiche

1. Le procedure messe in atto dall' ARCEA devono garantire che le domande soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per poter accedere agli aiuti e che i pagamenti siano erogati esclusivamente ai richiedenti .
2. Il controllo amministrativo si svolge anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'

¹ Articolo così modificato con D.G.R. n. 157 del 10 maggio 2013.

AGEA, dei dati del servizio informativo regionale e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

3. Il servizio di controllo interno esegue verifiche sulle procedure di erogazione di aiuti sulla base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria.

4. In caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l'ARCEA recupera, per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme indebitamente percepite, applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 14 **Bilancio e certificazione**

1. Il bilancio di funzionamento dell'ARCEA inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il Direttore predispose il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

3. Le procedure di gestione contabile e di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi sono contenute nei regolamenti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

4. L'esercizio finanziario comunitario riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dai Fondi FEAGA e FEASR ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria.

5. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 165/1999, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 15 **Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie**

1. Le entrate dell'ARCEA consistono:

a) nelle somme destinate all'ARCEA dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento degli aiuti comunitari e della struttura dell'organismo pagatore e nei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR.

b) nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

c) negli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all'ARCEA compiti di organismo pagatore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Statuto.

2. Le somme assegnate all'ARCEA dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma precedente.

3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'ARCEA sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "aiuti comunitari" da tenersi presso la tesoreria provinciale dello Stato.

4. L'Agenzia, al fine di adempiere alle sue funzioni, individua, mediante il ricorso alle possibili procedure previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici", l'istituto di credito bancario, singolo o in forma associata, a cui affidare l'attività di tesoreria e di cassa.

5. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato nella forme previste dal comma 3, la convenzione di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n. 385/93 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 16 **Vigilanza regionale**

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'ARCEA sottoponendo, in particolare, al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) Bilancio di previsione e relative variazioni;

b) Bilancio di esercizio;

c) *(Abrogato)*

d) Assunzioni del personale, con procedure concorsuali pubbliche o variazioni di pianta organica, entrambe comportanti un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale.

2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti perché richiesti da norme comunitarie e nazionali di settore.

3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso dal Comitato di Vigilanza, da istituire in via amministrativa presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, composto da tre Dirigenti. E' fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1).

4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Comitato di Vigilanza di cui al precedente comma 3, entro dieci giorni dalla loro adozione.

5. Le procedure di controllo devono concludersi entro i successivi 15 giorni, fatte salve le approvazioni di competenza del Consiglio regionale quando collegate ai documenti di bilancio preventivo e di esercizio della Regione.

Art. 17**Fase di avvio. Buon funzionamento dell'ARCEA**

1. Il Direttore, al fine di attuare la piena operatività e garantire il buon funzionamento dell'Agenzia ha, altresì, la facoltà di stipulare convenzioni con l'AGEA, con altri Organismi Pagatori regionali e con loro Enti strumentali, finalizzate al processo di formazione del personale e all'acquisizione delle conoscenze, buone prassi tecniche e professionali per ottenere la massima efficienza del funzionamento dell'Agenzia;
2. L'ARCEA, oltre che dagli Enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 165/01, può richiedere il comando, il distacco o il trasferimento di personale dalla Regione Calabria, dall'AGEA, dagli altri Organismi Pagatori e dagli Enti di cui al precedente art. 2, comma 2. Medesima facoltà è estesa anche agli Enti strumentali delle predette Amministrazioni, nonché a soggetti privati da quest'ultime partecipati, che perseguono interessi anche di natura pubblicistica.
3. Per le eventuali ulteriori disponibilità previste nella pianta organica si procede ai sensi della normativa vigente e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché del regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto.
4. Il personale comandato, trasferito o distaccato all'ARCEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità possedute presso l'Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza, se più vantaggiosi.

Art. 18**Modifica statuto**

(Abrogato)

Art. 19**Disposizioni transitorie**

1. La prima nomina del Direttore, dei Dirigenti, e del Collegio dei revisori, viene effettuata con provvedimento del Presidente pro-tempore della Giunta regionale. In sede di prima nomina, il mandato del Direttore in carica all'atto del riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria ad opera delle competenti Autorità Ministeriali, ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del suddetto riconoscimento, in aggiunta al pregresso periodo già trascorso nella carica.
2. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore la Regione individua l'ARCEA – ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Reg. (CEE) 1663/95 – quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento di cui all'art. 5, comma 3), del Decreto Legislativo 165/1999.

Art. 20
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Statuto, si provvede in termini di copertura di cassa mediante il prelevamento della somma dal bilancio di previsione della Regione.
2. Per gli anni successivi al 2006 gli importi dei relativi stanziamenti sono fissati dalle leggi annuali di bilancio.

ARCEA
Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in
Agricoltura

REGOLAMENTO
DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI, CONTABILI,
ECONOMALI,
BENI PATRIMONIALI,
ATTI AMMINISTRATIVI,
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Approvato con Decreto n. 1/D dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali e le modalità operative di amministrazione dell'Agenzia Regionale della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) ed il suo ordinamento contabile, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento CE 885/06, nonché dalla Delibera G.R. n. 748 dell'8 agosto 2005, concernente "Agenzia regionale Calabria per le erogazioni in Agricoltura – ARCEA – provvedimenti", con la quale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 8 luglio 2002, n. 24 e dell'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n.13, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia nel testo allegato alla medesima deliberazione.
2. Le norme del presente regolamento si integrano con altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con gli aspetti organizzativi.
3. Lo Statuto di cui al comma 1 del presente articolo sarà identificato nel presente regolamento con "Legge istitutiva"; con la denominazione "AGEA", si intende l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura costituita con Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

Art. 2 - Sede legale

1. L'ARCEA ha sede legale in Catanzaro e si può avvalere delle sedi della Regione Calabria a Roma. Compete al Direttore l'eventuale adozione di un logo di riconoscimento.

Art. 3- Competenze

1. L'ARCEA svolge le funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Calabria, nonché tutti gli altri compiti e funzioni ad essa attribuita in conformità alle funzioni e competenze di cui all'art. 2 dello Statuto ovvero dalla normativa vigente.
2. L'ARCEA gestisce altresì ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale ad essa affidato dalla Regione Calabria, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi e da altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione.

Art. 4- Prestazioni a favore di terzi

1. ARCEA può fornire prestazioni a titolo oneroso a favore di terzi, purché compatibili con le funzioni istituzionali e comunque tali da non compromettere l'immagine dell'Agenzia, nei seguenti casi:
 - a) studio, ricerca e consulenza a favore di Enti, Aziende ed Agenzie pubbliche;
 - b) utilizzo dei propri servizi informatici e logistici.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono autorizzate dal Direttore.

Art. 5 - Criteri generali di amministrazione

L'ARCEA per la propria amministrazione si ispira ai seguenti principi:

- a) economicità, efficienza ed efficacia, semplificazione amministrativa;
- b) pubblicità e trasparenza;
- c) rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati;
- d) garanzia di un processo di rotazione del personale addetto a funzioni chiave o di adozione di adeguate forme di supervisione;
- e) separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di controllo;

- f) separazione delle gestioni dei fondi FEAGA e FEASR dalle gestioni di fondi nazionali o regionali in conformità alla normativa comunitaria prevista per gli Organismi pagatori.

Art 6 – Autonomia regolamentare dell'ARCEA

1. Le competenze regolamentari sono del Direttore che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende all'attività amministrativa ed esercita tutti i poteri previsti all'art.10 dello Statuto.
2. Il Direttore per lo svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e contabili adotta regolamenti o manuali procedurali.
3. Il Direttore assume come riferimento, per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, le norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 7 -Competenze del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ARCEA ed in esecuzione dell'art.10 dello Statuto istitutivo esercita i seguenti poteri:
 - a) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia;
 - b) adotta le innovazioni utili per ottimizzare la struttura ed il suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;
 - c) adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale dell'ARCEA;
 - d) stipula i contratti individuali dei Dirigenti, e li nomina al di fuori dei casi contemplati all'art. 19 dello Statuto.
2. In particolare, Il Direttore:
 - a) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuarsi;
 - b) definisce i criteri generali per l'attività amministrativa e adotta atti di indirizzo cui devono attenersi i Dirigenti e le Strutture dell'ARCEA;
 - c) adotta in forma di decreti i provvedimenti necessari all'azione amministrativa e alla gestione dell'ARCEA;
 - d) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
 - e) relaziona periodicamente, alla Regione Calabria ed agli altri Enti per i quali svolge attività di O.P. sull'attività svolta;
 - f) alla costituzione e soppressione delle Strutture e delle Posizioni individuali di livello dirigenziale, delle quali nomina i responsabili; Provvede alla costituzione delle Posizioni Organizzative;
 - g) valida le procedure dell'O.P.R. in caso di mancanza, assenza o impedimento del responsabile.
3. Il Direttore:
 - a) promuove le condizioni per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
 - b) assicura il rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori e per persone terze;
 - c) traduce in obiettivi e programmi gli indirizzi generali dell'ARCEA, ne controlla l'attuazione e la verifica alla rispondenza dei risultati.
 - d) adotta i manuali ed i regolamenti interni.

Art.8 - Supplenza del Direttore

1. Nel caso di temporanea assenza o impedimento per un periodo non eccedente il congedo ordinario, Il Direttore è sostituito da un Dirigente scelto dalla stesso Direttore, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ARCEA.
2. Nel caso di assenza od impedimento per un periodo eccedente il congedo ordinario, al Dirigente incaricato dal Direttore viene corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza del trattamento economico del direttore e quello in godimento.

Art. 9¹ – (Abrogato)

Art. 10 - Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori ha sede nei locali di ARCEA.
2. Il Collegio dei Revisori ha competenza sull'attività di funzionamento dell'Agenzia e vigila sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali. Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ivi compreso l'assestamento.

Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Direttore dispone in via generale circa le modalità di trasmissione degli atti dell'Agenzia al Collegio dei Revisori.
4. Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione, eccezionalmente anche in sede diversa da quella istituzionale.
5. Per l'esercizio delle funzioni del Collegio, ciascun revisore ha facoltà d'acquisire d'ufficio tutta la documentazione, atti e documenti attinenti alla propria competenza.
6. L'attività dei revisori dei conti deve essere autonomamente verbalizzata. I verbali sottoscritti sono consegnati al Direttore e raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dalla Direzione.
7. È previsto un ristoro chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante per chilometro percorso per l'effettuazione dei viaggi con proprio mezzo relativi all'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti. Il numero dei viaggi effettuati sarà comprovato dai relativi verbali di verifica sottoscritti dal revisore richiedente il relativo ristoro chilometrico per ogni periodo di riferimento. Il prezzo del carburante da considerare ai fini del ristoro chilometrico è quello corrispondente all'ultimo aggiornamento utile rispetto alla data di espletamento dell'incarico. Le tabelle contenenti i prezzi dei carburanti sono aggiornati settimanalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nelle fatture emesse dai Revisori a fronte della richiesta di rimborso dovrà essere specificato il tipo di mezzo utilizzato e la relativa alimentazione. Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione del ristoro chilometrico, dovrà farsi riferimento alle località di partenza e di destinazione, considerando comunque il percorso più breve.²

¹ Articolo abrogato con Decreto n. 103 del 02 novembre 2009.

² Comma aggiunto con Decreto n331 del 28 novembre 2012.

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ORGANISMO PAGATORE

Art. 11 - Organismo Pagatore

1. ARCEA, sulla base del riconoscimento della qualità di Organismo Pagatore, assume la gestione, l'esecuzione e la rendicontazione delle entrate e delle spese afferenti gli aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, previsti dalla normativa dell'Unione Europea, secondo le norme fissate dai Regg. (CE) 1290/2005 del 21/6/2005 e 885/2006 del 21/6/2006.
2. ARCEA definisce con specifiche modalità organizzative e contabili le attività di cui al precedente comma, applicando tutti i criteri necessari a garantire le condizioni di operatività previste per l'Organismo Pagatore all'articolo 1 del Reg. (CE) n. 885/2006.
3. Il Direttore, attraverso propri provvedimenti regolamentari ed organizzativi, assicura le modalità di svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti ed i criteri di gestione delle entrate e delle spese comunitarie, anche connesse e cofinanziate derivanti dall'attuazione della politica agricola comune e delle strutture del settore agricolo finanziate dal FEAGA e dal FEASR.

Art.12 -Delega di funzioni

1. Singole fasi del procedimento possono essere delegate dall'ARCEA a:
 - a) Province, Comunità Montane, Comuni, Corpo Forestale dello Stato e altri Enti ed organismi pubblici;
 - b) associazioni dei produttori riconosciute ed operanti nella Regione Calabria per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni stesse dalla normativa comunitaria;
 - c) eventuali centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) autorizzati dalla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999.
2. La delega di cui al precedente co. 1 viene concessa previa sottoscrizione di apposita convenzione tra L'ARCEA ed i soggetti delegati. La convenzione impegna i soggetti delegati:
 - a) ad adottare e ad attenersi scrupolosamente ai manuali procedurali predisposti dall'ARCEA;
 - b) ad individuare il responsabile per la funzione delegata;
 - c) utilizzare elenchi di controllo (check-list) predefiniti da ARCEA;
 - d) ad informare tempestivamente e periodicamente delle risultanze dei controlli effettuati per ciascuna pratica;
 - e) ad attenersi alle procedure stabilite di registrazione, archiviazione e conservazione di tutti i documenti;
 - f) permettere la verifica delle procedure da parte delle strutture di controllo di ARCEA, dell'Organismo di coordinamento, dei Servizi della CE e dell'Organismo di certificazione;
 - g) a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati in possesso;
 - h) a garantire la pronta reperibilità, la visione e la fornitura in copia dei documenti agli aventi diritto.
3. La convenzione definisce altresì i casi nei quali L'ARCEA esercita il potere di revoca della delega ovvero la sostituzione, in caso di inefficienza dei soggetti convenzionati;
4. I soggetti delegati predispongono, di norma, annualmente e comunque ogni qual volta lo richieda l'ARCEA, una relazione dalla quale si evinca l'attività svolta e l'avvenuto rispetto delle clausole di cui al precedente co. 3.

5. L'ARCEA, tramite i propri Uffici e Strutture, esegue periodici controlli presso i soggetti delegati.

Art. 13 - I Manuali Procedimentali

1. L'ARCEA predispone manuali procedimentali ai sensi della normativa vigente sugli O.P. che vengono adottati con decreto del Direttore almeno quindici giorni prima dalla presentazione della domanda da parte dei beneficiari.
2. I manuali procedimentali possono essere successivamente modificati in relazione ai risultati conseguiti, per esigenze di natura organizzativa e, in ogni caso, quando la normativa comunitaria lo richieda.
3. I manuali procedimentali di settore devono interessare ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, suddivisi per misura e per livello operativo. Sono rivisti in relazione ai risultati dei controlli effettuati e della relazione annuale presentata dalle strutture di controllo e dai soggetti convenzionati e, in ogni caso, quando la normativa comunitaria lo richiede.
4. I manuali procedimentali di settore disciplinano le fasi di presentazione, istruttoria, controllo, revisione, autorizzazione e pagamento delle domande ed in particolare definiscono:
 - a) procedure particolareggiate relative al ricevimento, all'archiviazione, alla registrazione ed al trattamento delle domande, ivi compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;
 - b) elenco esauriente delle verifiche da effettuare, ivi compreso il modello di attestazione dei controlli effettuati e gli esiti;
 - c) le scadenze in cui le relazioni devono essere presentate;
 - d) le procedure di risoluzione delle anomalie;
 - e) il responsabile di ogni fase del procedimento.

Art. 14 - I Controlli

1. L'ARCEA nell'esercizio delle funzioni di propria competenza è tenuta ad effettuare i seguenti controlli:

- **controllo amministrativo:** è di norma svolto dai soggetti incaricati dell'istruttoria delle domande; consiste nella verifica delle condizioni di ammissibilità delle stesse e nella verifica della correttezza tecnica e formale della documentazione allegata ad esse;

- **controllo tecnico:** consiste nel controllo incrociato nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), sistema informativo regionale e nazionale, anagrafe delle imprese agricole, fascicolo aziendale e altri sistemi informativi della P.A., che consente la verifica dei dati dichiarati dal richiedente tramite la domanda di contributo e la documentazione allegata, con le informazioni contenute nel SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale);

- **controllo oggettivo:** consiste nella verifica oggettiva in loco del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi e verte almeno su un campione rappresentativo delle domande; il tasso di controllo e i criteri di estrazione del campione, tenuto conto dell'analisi di rischio sono stabilite in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Per le modalità di effettuazione dei suddetti controlli si rinvia alle singole procedure operative formalizzate negli appositi manuali.

- **controllo (interno) di secondo livello:** è effettuato dal Servizio di Controllo Interno e consiste nel verificare il rispetto delle indicazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di organismi pagatori, dei regolamenti e delle procedure da parte delle strutture dell'Organismo Pagatore e di quelle dei soggetti delegati.

Il Servizio di Controllo Interno opera in autonomia rispetto alle altre strutture dell'Organismo Pagatore e riferisce direttamente al Direttore.

Per le modalità di effettuazione dei suddetti controlli si rinvia alle procedure formalizzate nell'apposito manuale del controllo interno.

Relativamente ad altre tipologie di aiuti, la cui gestione viene delegata dalla Regione all'ARCEA, quest'ultima adeguerà le attività di controllo alla connessa normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 15 - controlli esterni

1. Il Direttore dispone tutte le misure organizzative necessarie ad agevolare il controllo esterno previsto sull'attività dell'Organismo Pagatore da parte:
 - a) della Unione Europea;
 - b) dell'autorità Ministeriale competente in materia di riconoscimento
 - c) dell'Organismo di Coordinamento;
 - d) dell'organismo di certificazione di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) 1290/2005, incaricato di effettuare annualmente la certificazione dei conti di ARCEA.

Art. 16 - Servizio di Cassa

1. Il Servizio di cassa di ARCEA, nella sua qualità di O.P. è affidato ad un Istituto di Credito, mediante apposita convenzione stipulata dal Direttore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 - Il contenzioso

1. Nelle more della definizione della Struttura legale dell'ARCEA, e successivamente qualora la struttura interna non possa, il contenzioso è affidato a legali esterni o all'avvocatura regionale.
2. successivamente, qualora la struttura interna non possa far fronte al programma di contenzioso o per la specificità della lite, il Direttore potrà ricorrere ad avvocati del Libero Foro.

Art. 18 - Servizi informatici e relativa sicurezza³

1. Di norma le funzioni di ARCEA sono svolte con il supporto di sistemi informatici: tutti gli uffici, e i singoli operatori e funzionari, sia tecnici che amministrativi, sono collegati mediante rete telematica e hanno accesso alle informazioni, applicazioni e servizi di loro competenza. ARCEA può avvalersi, con apposita convenzione, di sistemi informatici di altri Organismi Pagatori che dovranno essere conformi a quanto descritto nel presente articolo e del successivo art. 21.
2. L'ARCEA, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adotta almeno annualmente il proprio Documento Programmatico della Sicurezza (DPS), nel quale sono descritte puntualmente le procedure atte a garantire elevati standard di sicurezza informatica e la tenuta ed il trattamento dei dati detenuti dall'Agenzia.
3. I servizi informatici sono assicurati da una specifica struttura, dotata di personale tecnico, che opera sulla base delle esigenze degli uffici dell'Agenzia e utilizzando le risorse da questa assegnate. Per lo sviluppo e la gestione dei servizi informatici e telematici, la suddetta struttura informatica può avvalersi anche di risorse esterne.
4. Oltre che garantire il funzionamento interno e i compiti istituzionali dell'Agenzia, i servizi informatici sono progettati e gestiti in modo da assicurare il più ampio supporto possibile a tutto l'insieme di attività di gestione degli interventi in agricoltura, anche laddove svolte da altri

³ Articolo modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

soggetti e/o Enti, quali ad esempio il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'ottica di fornire il massimo di trasparenza e accesso alle informazioni, e nella logica dei sistemi integrati in rete telematica, privata o anche pubblica (Internet).

5. La struttura informatica di ARCEA assicura la corretta funzionalità e la continua disponibilità dei servizi informatici, anche mediante la predisposizione del piano di continuità di servizio ("*business continuity plan*") comprendente, in caso di eventi dannosi o disastri, il piano di ripristino dei sistemi informatici ("*disaster recovery*") in tempi compatibili con i servizi erogati dall'Agenzia. Le misure previste per garantire la continuità dei servizi erogati da ARCEA e l'eventuale ripristino delle funzioni informatiche, a seguito di eventi dannosi, sono descritte dettagliatamente nel DPS dell'Agenzia.

Art. 19 - Tutela della riservatezza e sicurezza dei dati⁴

1. I servizi di ARCEA sono organizzati in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. In applicazione della Legge 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Direttore di ARCEA, approverà con propria determina, l'organizzazione della privacy di ARCEA nel modo seguente:
 - titolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f e dell'art. 28 del Codice, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Calabria (ARCEA);
 - responsabili del trattamento di dati personali di cui ARCEA è titolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del Codice, sono soggetti preposti dal titolare al trattamento dei dati personali che forniscono, per esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - incaricati del trattamento di dati personali di cui ARCEA è titolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera h) e dell'art. 30 del Codice, i dirigenti e gli altri dipendenti assegnati all'Agenzia ed i collaboratori che, ad altro titolo, operano sotto la diretta autorità del titolare individuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

I soggetti esterni che, in forza di convenzione, contratto o provvedimento di nomina, sono delegati da ARCEA allo svolgimento di funzioni che implicano trattamento di dati personali per conto del titolare, sono tenuti alla sottoscrizione di una dichiarazione di adozione delle misure minime di sicurezza, che dovrà essere, tempestivamente, trasmessa all'Agenzia.

2. L'accesso ai dati informatizzati e alle procedure informatiche per gestirli è governato dalla struttura tecnica di cui all'articolo precedente, comma 2, sulla base della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Più specificamente, ciascun incaricato del trattamento accede al sistema informatico mediante un "codice identificativo personale", con 'parola chiave' ("password") affidata alla sua responsabilità, o con altro sistema tecnologicamente disponibile atto comunque a proteggere da accessi non autorizzati, quali ad esempio la firma digitale o l'utilizzo di "chiavi biometriche". Il codice di accesso viene rilasciato dal responsabile del Servizio Informatico dell'Agenzia agli incaricati indicati dai dirigenti responsabili della struttura organizzativa dove effettuano i trattamenti. I sistemi informatizzati, ove la natura delle informazioni gestite lo richieda, rendono possibile individuare il singolo codice utilizzato per inserire o modificare un qualunque dato.
3. Il referente del settore informatico di ARCEA risponde della sicurezza logica e fisica dei dati contenuti negli archivi informatici dell'Agenzia: assicura la protezione dei dati contro i rischi di intrusione o di perdita accidentale, mediante idonei programmi e procedure organizzative, la cui efficacia ed aggiornamento deve essere periodicamente verificata. Nel caso che l'Agenzia

⁴ Articolo modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

utilizzi sistemi informatici esterni, quali a esempio quelli regionali o del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), le suddette garanzie devono essere richieste, tramite accordo, convenzione o contratto, alle strutture che li gestiscono. Nei casi in cui le informazioni siano raggiungibili attraverso reti telematiche pubbliche, possono essere previsti adeguati sistemi di cifratura.

SISTEMA CONTABILE DELL'ORGANISMO PAGATORE

Art. 20 - Sistema contabile

1. ARCEA, nella funzione di Organismo Pagatore, adotta un sistema di gestione contabile ispirato ai principi del bilancio di cassa nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
2. La contabilità relativa ad aiuti, premi e contributi comunitari e nazionali cofinanziati è formulata in termini finanziari di sola cassa. La gestione registra unicamente i movimenti finanziari relativi alle entrate ed alle spese delle diverse tipologie di aiuto. Questa gestione è nettamente distinta e separata da quella inerente il funzionamento dell'Agenzia.

A tal fine sono istituiti distinti conti partitari e capitoli per la contabilizzazione delle entrate e delle spese comunitarie connesse o cofinanziate.

3. L'esercizio finanziario, nel rispetto della normativa comunitaria, ha durata annuale, con inizio il 16 ottobre di ogni anno e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.
4. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Tuttavia, per esigenze di maggior dettaglio contabile o di materia, i capitoli possono essere articolati in sottocapitoli.

Art. 21 - Realizzazione delle entrate

1. Sono considerate entrate ai soli fini del loro utilizzo per l'erogazione di aiuti:
 - a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Calabria e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria;
 - b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;
 - c) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
 - d) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di sanzioni e penalità da accreditare all'Unione Europea.
2. Le fasi della gestione delle entrate sono la riscossione ed il versamento.

La riscossione è effettuata tramite incassi emessi dall'Unità di Contabilizzazione e sottoscritte dal funzionario responsabile di detta Unità. Gli incassi possono riguardare più capitoli di bilancio.

3. Le entrate di cui al presente articolo, affluiscono ad una contabilità speciale infruttifera intestata ad ARCEA da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro ai sensi dell'articolo 5 , comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165.
4. Per far fronte ad esigenze di pagamento degli aiuti comunitari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa espressa motivata richiesta di ARCEA e sentito l'Organismo di Coordinamento, effettua anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle anticipazioni è effettuato mediante

corrispondente riduzione delle assegnazioni mensili o trimestrali dei fondi comunitari ad ARCEA.

Art. 22 - Gestione delle spese

1. In conformità alla normativa comunitaria in materia finanziaria e di contabilità, e nel rispetto della separazione delle funzioni, la gestione delle spese si articola nelle fasi dell'autorizzazione, del pagamento e della contabilizzazione.
2. Sulla base del Regolamento (CE) n. 885/2006, ARCEA è competente e responsabile per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) predisposizione del provvedimento di autorizzazione dei pagamenti conseguenti il ricevimento delle domande, l'istruttoria, il controllo, l'esatta definizione dell'importo da erogare al beneficiario e la predisposizione dell'ordine di pagamento da inoltrare all'Unità di pagamento (le fasi di ricevimento delle domande e l'istruttoria delle stesse possono essere delegate in base alla richiamata normativa comunitaria)
 - b) esecuzione dei pagamenti con ordine alla Banca, di provvedere, previa verifica della corretta imputazione della spesa e della conformità della stessa alla normativa comunitaria;
 - c) contabilizzazione dei pagamenti con registrazione informatica del pagamento negli archivi contabili e la produzione, sulla base di tali registrazioni, delle dichiarazioni periodiche delle entrate e delle spese previste dalle disposizioni comunitarie.
3. L'atto di autorizzazione di pagamento è disposto dal Dirigente del Servizio Autorizzazione e Tecnico.
4. La documentazione di spesa e l'atto di autorizzazione di pagamento, sono trasmessi all'Unità di pagamento ai fini del controllo della regolarità contabile.
5. I pagamenti numerati progressivamente, vistati dal funzionario responsabile dell'Unità di pagamento e firmate dal Dirigente responsabile sono trasmessi alla Banca cassiere che provvede al pagamento dell'importo secondo le modalità indicate con addebito agli specifici conti correnti accesi presso la stessa Banca.
6. Le funzioni contabili e documentali di cui al presente articolo sono svolte di norma mediante sistema informatizzato con accesso riservato ai soli funzionari autorizzati mediante sistemi di protezione e validazione individuali.

Art. 23 - Storni di bilancio

1. Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.
2. Il provvedimento motivato di storno tra capitoli è predisposto dal responsabile del Servizio Autorizzazione e Tecnico e trasmesso al servizio di pagamento per il visto ed al servizio di contabilizzazione per la registrazione.
Lo storno tra conti partitari è disposto dall'Unità di contabilizzazione e vistato dal servizio di pagamento.

Art. 24 - Liquidazione annuale dei conti

1. La rendicontazione delle entrate, delle spese e dei crediti risultanti dall'apposito Registro dei Debitori, inerenti i fondi FEAGA e FEASR, sia periodica che annuale, è effettuata dall'Unità di contabilizzazione a norma dell'art. 6 del Reg. (CE) 885/2006 per la trasmissione all'Organismo di Coordinamento per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

Art. 25 - Albi e registri

1. E' istituito presso L'ARCEA:

- l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica in agricoltura ai sensi del D.P.R. 118/2000;
- il Registro dei Debitori, secondo il disposto del Regolamento CE 296/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 - Registro dei Debitori

1. E' istituito presso ARCEA il Registro dei Debitori tenuto a cura della Funzione "Gestione Registro dei Debitori" ai sensi del punto 2 lett. E) dell'allegato 1 al Reg. (CE) n. 885/2006. Il Registro, aggiornato costantemente sulla base dei provvedimenti di recupero adottati, deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del debitore;
- somma da recuperare;
- motivo del recupero;
- riferimento normativo relativo all'erogazione oggetto di recupero;
- numero dell'atto che ha disposto l'erogazione;
- numero dell'atto che ha disposto il recupero;
- stato del recupero/contenzioso (recuperabilità);
- tipo di credito, irregolarità o meno.

2. ARCEA, avvalendosi del Registro dei Debitori di cui al comma 1, predispone la documentazione aggiornata dei debitori da inviare periodicamente alla Commissione insieme alla contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Per ciascun debitore deve risultare l'importo da recuperare, il regime a cui il debito si riferisce, la data di notifica, lo stato del recupero e se lo stesso è beneficiario di altri contributi.

3. Ad avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del debitore, il responsabile del procedimento di recupero dispone l'immediata cancellazione dal Registro e lo svincolo di eventuali garanzie prestate.

4. Il Registro di cui ai commi precedenti è pubblico ed è conservato su base informatica e l'esercizio del diritto di accesso avviene secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

SISTEMA CONTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE

Art. 27 - Autonomia contabile

1. Le risorse assegnate ad ARCEA dalla Regione Calabria, quale contributo per il funzionamento, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle finalità di cui alla Legge regionale istitutiva.
2. ARCEA provvede altresì all'autonoma allocazione a bilancio delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

3. La contabilità di ARCEA è tenuta in termini finanziari con applicazione delle norme previste dalla Legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002 di contabilità ed è automaticamente aggiornata secondo le variazioni che subisce o subirà la stessa Legge regionale di contabilità.

Art. 28 - Ordinamento contabile per il funzionamento

1. L'ordinamento contabile per il funzionamento di ARCEA è disciplinato dalla L. R. n. 8/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Gli atti fondamentali della gestione sono:
 - a) il bilancio di previsione annuale;
 - b) il programma annuale delle attività e degli investimenti;
 - c) il rendiconto generale.

Art. 29 - Il Bilancio di Previsione Annuale

1. Entro il 31 Ottobre dell'anno precedente cui si riferisce, il Direttore redige il Bilancio di previsione relativo al programma delle attività necessarie per il funzionamento dell'Agenzia. Nel Bilancio sono indicate, in termini di competenza e cassa, le entrate iscritte in appositi capitoli secondo la loro provenienza e le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa dedicati alle attività da svolgere ed ai progetti da realizzare. Le entrate sono ripartite in titoli e categorie; le spese sono suddivise in parti, sezioni e categorie.
2. Le variazioni al bilancio e l'assestamento sono effettuate con atto del Direttore e sottoposte alla vigilanza regionale ai sensi dell'art.16 dello Statuto.
3. In deroga al comma precedente e al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al funzionamento di ARCEA, il Direttore è autorizzato ad apportare, ove necessario, con proprio atto le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spese correnti appartenenti alla stessa categoria nel rispetto degli equilibri economici e finanziari di bilancio.

Art. 30 - Rendiconto generale

1. I risultati finali della gestione del bilancio di ARCEA sono dimostrati nel rendiconto generale dell'Agenzia.
2. Il rendiconto generale è adottato con atto del Direttore ed entro 10 giorni è trasmesso all'organismo di controllo di cui all'art 16, punto 3 dello Statuto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Art. 31 - Gestione Provvisoria ed Equilibrio del bilancio

1. Se la Giunta regionale non approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo annuale adottato dal Direttore, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio per un periodo massimo di tre mesi.
2. La gestione provvisoria si attua in ragione di un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo del bilancio dell'esercizio precedente a quello di previsione per ogni mese di gestione. Nella gestione provvisoria sono altresì autorizzate, senza limiti di somma, le spese di natura obbligatoria e quelle non frazionabili in dodicesimi.
3. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio; il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 32 - Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale di competenza sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie e un fondo di riserva di cassa.
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia sono prelevate da tali fondi rispettivamente le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio e quelle per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
3. L'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive per il funzionamento dell'Agenzia.
4. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato entro il limite massimo di 1/12 dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati.

Art. 33 - Gestione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese dell'Agenzia sono accertate e impegnate dai dirigenti competenti in base alla legge e secondo i compiti loro assegnati in materia di procedure d'entrata e di spesa.
2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia, prima della loro formale adozione devono essere trasmesse alla struttura organizzativa preposta alla registrazione del relativo impegno.
3. Con la registrazione si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 44 della L.R. n. 8/2002.

Art. 34 - Riscossione delle entrate e pagamento delle spese

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria sulla base di apposita convenzione.
2. Gli incassi ed i pagamenti sono disposti dal funzionario/dirigente autorizzato dal Direttore o dallo stesso Direttore tramite i previsti titoli di entrata o spesa.

Art. 35 - Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato all'Istituto Tesoriere nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito nonché della "Legge istitutiva" e della convenzione intercorsa;
2. L'Istituto custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà di ARCEA.
3. ARCEA, per particolari servizi, può avvalersi di conti correnti postali di cui unico traente è l'Istituto tesoriere.

Art. 36 - Ufficio Economato

1. È istituito, a cura del Direttore, L'ufficio di economato secondo le disposizioni che seguono.
2. L'Economo è nominato dal Direttore e riceve, all'inizio della sua attività, un fondo nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Tale fondo può essere integrato a seguito della presentazione di una documentata rendicontazione delle somme già spese.
3. L'Economo annota su apposito registro o su procedura informatizzata i movimenti di cassa in entrata ed in uscita.
4. L'Economo è consegnatario dei beni inventariati di cui al presente Regolamento; ad esso si applica la normativa in materia di responsabilità degli agenti contabili della P.A.
5. Ad esso non è corrisposto alcun assegno in eccedenza al trattamento economico dovuto,

salvo diversa previsione di norme contrattuali.

6. Quando l'economista cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con l'Economista subentrante in presenza del Dirigente sovraordinato. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

Art. 37 - Spese di economato

1. Sono da considerarsi spese di economato quelle previste nel presente Regolamento che, per loro natura, possono essere effettuate con pagamento In contanti o che, ricorrendo urgenti circostanze, richiedano il pagamento contestuale all'acquisizione della fornitura, del lavoro e del servizio.
2. E' tassativamente vietato frazionare, artificiosamente, in più partite gli acquisti e gli interventi da effettuare nello stesso momento e riguardanti lo stesso oggetto.

Art. 38 - Natura delle spese

1. E' ammesso il ricorso alle spese di economato, nei seguenti casi:
 - a) per generi di monopolio e valori bollati;
 - b) per postali e telegrafiche;
 - c) per pagamenti di natura fiscale;
 - d) per pagamenti di tasse varie previste da norme e leggi, comprese quelle relative agli automezzi in uso, escluse le spese di assicurazione;
 - e) per registrazione dei contratti;
 - f) per manuali, testi, libri, periodici, giornali, riviste, ecc., ove non sia conveniente l'abbonamento;
 - g) per inserzioni sui quotidiani, sulla Gazzetta Ufficiale, sul BURC e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 - h) per servizio di facchinaggio;
 - i) per utenze (acqua, gas, elettriche, telefoniche, ecc.) e canoni condominiali, relativi ai locali adibiti a sedi di ARCEA;
 - j) per le minute spese di rappresentanza;
2. E' ammesso, inoltre, in caso di necessità, il ricorso alle seguenti spese di economato:
 - a) per forniture minute di valore commerciale inferiore a € 2.000,00 (*duemila/00*) di:
 - cancelleria;
 - articoli di natura tecnico-merceologica;
 - stampati;
 - modulistica;
 - manifesti;
 - segnaletica;
 - attrezzature/arredi per ufficio;
 - b) per materiali di consumo connessi al funzionamento di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
 - c) per l'acquisizione di forniture, lavori e servizi urgenti concernenti il funzionamento e la

- manutenzione degli stabili e le autovetture di servizio;
- d) per noleggio di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
 - e) per noleggio di automezzi;
 - f) per spese di pulizia, materiale igienico e sanitario;
 - g) per abbonamenti TV;
 - h) per qualunque altra spesa autorizzata dal Direttore e dai Dirigenti, in quanto urgente ed indifferibile.

Art. 39 - Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, sono quelle che attengono all'esercizio istituzionale del Direttore con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all'apparato amministrativo dell'ARCEA.
2. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere supportata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa.
3. In via esemplificativa, ma non esclusiva, sono da considerare spese di rappresentanza:
 - a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Direttore, con personalità o autorità estranee all'ARCEA;
 - b) addobbi di impianti in occasione di visite presso l'ARCEA di autorità regionali, nazionali o comunitarie;
 - c) cerimonie varie a cui partecipano personalità estranee all'ARCEA (ad es. conferenze stampa, incontri di lavoro, ecc.);
 - d) doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, ecc.) a personalità estranee all'ARCEA o in occasione di visite in Italia e all'Estero.

Art. 40- Anticipazioni per spese di missione

1. L'Economo effettua, al personale dell'ARCEA, anticipazioni delle indennità di missione a carico dell'ARCEA, nella misura massima prevista dal vigente CCNL del comparto "Regioni e Autonomie Locali".
2. L'anticipazione viene effettuata, previa presentazione di apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente l'anticipazione, da cui risulti:
 - a) a) l'importo presunto per l'acquisto di carburante e pedaggi autostradali;
 - b) l'importo presunto per spese di vitto e alloggio;
 - c) l'importo del biglietto di viaggio;
 - d) i 2/3 della indennità giornaliera di missione;
 - e) l'importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio taxi ovvero eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico
3. La richiesta di anticipazione è presentata al Dirigente competente a liquidare le indennità di missione, il quale procede poi per il recupero di tali somme.
4. Il Direttore liquida direttamente le proprie spese e indennità di missione nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

Art. 41 - Limite di spesa

1. Le spese indicate nei precedenti articoli 38 e 39 possono essere sostenute, ricorrendo tutte le altre condizioni poste dal presente Regolamento, nel limite massimo di € 1.500,00 (*millecinquecento/00*) per singolo acquisto.
2. Detto importo può essere annualmente elevato con determinazione del Direttore, tenendo conto delle variazioni degli indici ISTAT.

Art. 42 - Servizio di cassa interna

1. Il Direttore nomina con proprio atto il cassiere interno e determina le sue funzioni.
2. Il Direttore con proprio provvedimento stabilisce l'entità del fondo iniziale assegnato al cassiere interno che può essere integrato previa rendicontazione dei fondi già spesi.
3. Il cassiere interno tiene in apposito registro o con procedura informatizzata i movimenti di cassa.
4. Con il provvedimento di nomina del cassiere interno è altresì nominato il suo sostituto.

Art. 43 - Pagamenti per mezzo di carte di credito

1. Ai sensi della legislazione vigente è ammessa, con provvedimento del Direttore, l'utilizzazione della carta di credito aziendale.
2. Le modalità operative di utilizzo, rendicontazione e controllo sono stabilite con provvedimento del Direttore.

BENI E INVENTARI

Art. 44 - Beni

1. I beni che costituiscono il patrimonio di ARCEA sono mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio di altri enti concessi in uso ad ARCEA si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

Art. 45 - Inventari

1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni mobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i programmi informatici.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal consegnatario nominato dal Direttore.

8. Quando il consegnatario cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del dirigente incaricato o del Direttore. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

Art.46 - Valore di beni inventariati

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.

Art. 47 -Eliminazione dei beni dell'inventario

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario con provvedimento del Direttore nel quale deve essere indicato l'eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dal consegnatario, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

Art. 48 - Automezzi

1. Fanno parte del parco macchine tutti i mezzi di proprietà dell'ARCEA, compresi quelli concessi in uso a qualunque titolo.
2. I mezzi facenti parte del parco macchine, saranno guidati in via esclusiva dal personale dipendente con qualifica di "autista" ovvero dal personale munito di formale autorizzazione alla guida.
3. I mezzi e le risorse/umane disponibili sono coordinate dal Dirigente del competente Ufficio o da persona appositamente delegata.
4. In caso di assenze dal servizio degli autisti, le autovetture dell'ARCEA potranno essere condotte dal personale munito di formale autorizzazione alla guida, previa disponibilità del mezzo e su autorizzazione del rispettivo Dirigente.
5. Le automobili possono inoltre essere utilizzate per il recapito o il ritiro dei plichi, lettere e documenti in genere di rilevanza per L'ARCEA.
6. L'uso dell'automobile di rappresentanza è riservato ai Direttore dell'ARCEA per finalità connesse all'espletamento del suo mandato e si estende all'intero arco della giornata in relazione alla programmazione e all'organizzazione degli impegni del medesimo. Questi può avvalersene, a tali fini, anche nel tragitto del e per la propria abitazione o domicilio.
7. E consentito, altresì, al personale l'utilizzo per esigenze di servizio della predetta automobile, quando risulti inutilizzata e previa richiesta da eseguirsi mediante compilazione dell'apposito modulo.

Art. 49 - Libretto di movimento

1. Ogni mezzo facente parte del parco macchine è dotato di un apposito libretto di movimento conservato all'interno dell'autoveicolo in cui dovranno essere indicati, a cura dell'autista o

dell'utilizzatore, nel caso non si avvalga dell'autista:

- a) il nominativo dell'utilizzatore;
 - b) l'itinerario eseguito;
 - c) i chilometri percorsi;
 - d) l'ora della partenza;
 - e) l'ora del rientro.
2. L'autista e l'utilizzatore dovranno apporre, alla fine di ogni servizio, la loro firma in calce al foglio così compilato che sarà successivamente vistato dal Dirigente del competente Ufficio.
 3. I mezzi dell'ARCEA devono essere utilizzati nel rigoroso rispetto di quanto disposto dal vigente codice della strada, nonché dalle norme di tutela dei lavoratori.
 4. Qualora durante il viaggio si verificasse un incidente, l'utilizzatore dell'automezzo dovrà, ove possibile, far verbalizzare l'accaduto da un agente di PS. Dovrà inoltre darne immediata comunicazione all'economista che dovrà curare nei termini dovuti l'inoltro alla società assicuratrice della denuncia di sinistro. La denuncia va inoltrata seppure a titolo cautelativo, anche se si ritenga che la responsabilità del sinistro sia attribuibile alla controparte.

In caso di violazione delle norme del codice della strada, le relative sanzioni amministrative pecuniarie, saranno addebitate all'autista ovvero all'utilizzatore dell'automezzo autore della violazione.

ATTI AMMINISTRATIVI Art. 50 – Decreti

1. Per assolvere alle proprie funzioni il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di "Decreto". Per la predisposizione di tali provvedimenti il Direttore si avvale dell'apposita "Struttura Ausiliaria della Direzione", alle dirette dipendenze del medesimo.
2. Su ogni proposta di provvedimento è necessario evidenziare, da parte del Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi e contabili, se il predetto atto comporti o non comporti impegno di spesa a valere sul bilancio di funzionamento dell'Arcea. Qualora il provvedimento comporti impegno di spesa è richiesto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi e contabili; in assenza dello stesso, il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria è reso dal Responsabile della Funzione Contabilità.⁵
3. I decreti sono registrati su apposito registro e repertoriati con numerazione progressiva.
4. I decreti si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti che sono pubblicati all'Albo pretorio dell'ARCEA.
5. Avverso i decreti del Direttore Generale, fermo restando quanto previsto in materia di ricorsi amministrativi, può essere proposto ricorso alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

Art. 51 - Decreti proposti dai Dirigenti/Responsabili⁶

1. I Dirigenti/Responsabili possono formulare proposte di Decreto di competenza del Direttore⁷.
2. La proposta di decreto è sottoscritta dal Dirigente/Responsabile della Struttura proponente ed è trasmessa con nota al Direttore. Tutte le proposte che comportino impegni di spesa a valere

⁵ Comma modificato con Decreto n. 227 del 28 ottobre 2015

⁶ Titolo modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

⁷ Comma modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

sul bilancio di funzionamento dell'ARCEA devono recare il preventivo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento e, nel caso in cui il decreto non comporti effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia, è necessario che venga data specifica attestazione in merito da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura proponente⁸.

3. La Struttura Ausiliaria della Direzione provvede alla trasmissione di copia del decreto adottato dal Direttore alla struttura proponente.
4. I decreti sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'ARCEA.

Art. 52 - Determinazioni dirigenziali

1. Le Determinazioni dirigenziali sono registrate su apposito registro e repertorate con numerazione progressiva. Si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti.
2. Gli atti di competenza dei responsabili delle strutture dirigenziali devono contenere i requisiti propri dell'atto amministrativo (indicazione della Struttura, le ragioni di fatto e di diritto che motivano l'atto, il dispositivo, la sottoscrizione, la data, ecc.) e vengono inviati alla competente Struttura che, apposto il visto di regolarità contabile, li restituisce al Dirigente della Struttura proponente. I Dirigenti delle Strutture, sono tenuti alla osservanza dei termini previsti da disposizioni di leggi statali e regionali per gli adempimenti di loro competenza concernenti i procedimenti amministrativi.
3. Le determinazioni dirigenziali divengono esecutive nei termini di legge e, di norma, non sono soggette ad avocazione. In caso di inadempimento da parte dei Dirigenti, il Direttore avoca a sé gli atti per particolari motivi di necessità e urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
4. Laddove una funzione non sia chiaramente attribuita alla Struttura dirigenziale e alle strutture collegate, il Dirigente della Struttura interessata segnala la circostanza al Direttore per i provvedimenti di competenza.
5. Tutta la documentazione ai cui si fa riferimento nelle premesse e nel testo degli atti deliberativi è depositata presso la Struttura dirigenziale competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
6. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che, se soggetto diverso dal responsabile di Struttura dirigenziale, la sottopone a quest'ultimo per l'adozione.
7. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singola Struttura dirigenziale.
8. Le determinazioni sono trasmesse al Direttore e sono pubblicate all'Albo pretorio dell'ARCEA.
9. Avverso le determinazioni adottate dai Dirigenti, fermo restando quanto previsto in materia di ricorsi amministrativi, può essere proposto ricorso al Direttore dell'ARCEA, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Avverso la decisione del Direttore è, altresì, esperibile ricorso alla Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni.
10. I provvedimenti di Autorizzazione dei pagamenti assumono la forma delle Determinazioni Dirigenziali e vengono iscritte nell'apposito Registro. Tali Determinazioni vengono assunte previa acquisizione del relativo nulla-osta finanziario rilasciato dalla competente Funzione

⁸ Comma modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

“Contabilizzazione dei Pagamenti”⁹.

Art. 53 -Accesso agli atti amministrativi

11. L'accesso agli atti amministrativi avviene nei modi e nelle forme previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; dal DPR n. 184/2006, nonché dalla Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui si rimanda espressamente

Art. 54 – Modalità di accesso

1. L'accesso agli atti amministrativi può avvenire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in via informale ovvero formale, in dipendenza del carattere della richiesta inoltrata dall'interessato.
2. La richiesta, indipendentemente dalla forma assunta, è, in ogni caso presentata alla struttura competente che provvede ad esaminarla e a dare riscontro, conformemente alla normativa di settore.
3. Il Dirigente competente individua i dipendenti, con qualifica non inferiore alla categoria D3, in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del procedimento di accesso.
4. Il Responsabile del procedimento di accesso, in particolare:
 - a) esamina le richieste avanzate dagli interessati e, in caso di esito positivo, ne accerta l'identità e, ove occorra, la sussistenza di poteri rappresentativi;
 - b) verifica l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta;
 - c) fornisce la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso
 - d) svolge gli altri compiti connessi al corretto esercizio del diritto di accesso.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l'istanza si intende rifiutata. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito ovvero avverso il differimento dello stesso, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi di legge.
6. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.
7. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, di personale addetto.
8. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
9. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione. Si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 19/2001.
10. La richiesta di accesso, presentata dalle pubbliche amministrazioni, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie

⁹ Comma aggiunto con Decreto n. 139 dell'11 giugno 2013.

Art. 55 - Responsabile del procedimento

1. La fase Istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento è individuato solo ed esclusivamente nell'ambito della dotazione organica dell'ARCEA.
3. Il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente del Struttura competente per materia o in altro dipendente, individuato con determinazione del Dirigente competente, che provvederà a darne adeguata informativa al Direttore.
4. Il responsabile del Struttura può individuare in via generale e preventiva il responsabile del procedimento, ripartendo i procedimenti di competenza dell'unità operativa tra singoli dipendenti addetti, "*ratione materie*" o con altri criteri dal medesimo individuati.
5. In caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento, esso si individua con il responsabile della Struttura.

Art. 56 - Polizze assicurative

1. Il Direttore, in ottemperanza a quanto previsto dai CCNL del personale delle diverse categorie e delle qualifiche dirigenziali, stipula polizze assicurative di responsabilità civile per danni materiali e patrimoniali causati in conseguenza di fatti, atti ed omissioni connessi con l'espletamento delle mansioni affidate, con esclusione di quelli commessi con dolo o colpa grave.
2. Il Direttore stipula polizze per eventuali infortuni occorsi a terzi all'interno delle proprie strutture logistiche o dei propri mezzi di trasporto.
3. Dette polizze possono prevedere anche la copertura assicurativa degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del procedimento.
4. L'ARCEA inoltre, ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL per l'Area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali", riconosce ai Dirigenti che stipulano una polizza assicurativa civile a garanzia delle prestazioni lavorative svolte per conto dell'ARCEA un rimborso pari all'80% del premio pagato alla compagnia assicurativa. Detto contributo non può comunque eccedere il limite annuo di € 413,17.

Art. 57 - Collaborazioni professionali

1. Per particolari prestazioni, ove non si rinvengano ovvero non siano disponibili nell'organico dell'ARCEA le idonee figure professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni e consulenze esterne per il conseguimento di specifici obiettivi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative. La indisponibilità del personale interno viene attestata dal Dirigente della Struttura interessata.
2. Il Direttore, in ossequio delle norme statutarie può, altresì stipulare contratti di diritto privato e convenzioni per l'utilizzazione di risorse umane esterne.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedente, tra l'ARCEA ed il soggetto individuato deve stipularsi apposito contratto/convenzione che, tra l'altro, fisserà:
 - a) il soggetto e la sua qualificazione;
 - b) l'oggetto-obiettivo da conseguire;
 - c) la durata della collaborazione;
 - d) il corrispettivo e i tempi di pagamento degli acconti e del saldo;
 - e) le modalità di espletamento della prestazione;

- f) le penalità per la mancata o tardiva esecuzione della prestazione e l'eventuale risoluzione della convenzione con la conseguente richiesta di risarcimento danni;
 - g) il soggetto dell'ARCEA competente a tenere i rapporti con il collaboratore esterno, da individuare nel Dirigente del Struttura interessata, ovvero nel Direttore se siano interessati più Strutture;
 - h) la possibilità di affiancare al collaboratore risorse umane e/o di consentire l'utilizzazione di risorse strumentali proprie dell'ARCEA.
4. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni e alle consulenze di cui al presente articolo, così come l'individuazione del soggetto esterno, fa capo al Direttore.
 5. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti e del quale dovrà darsi atto in delibera.

Art. 58 - Forniture e servizi

1. L'ARCEA provvede all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in attuazione di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il Direttore, con proprie disposizioni, stabilisce i procedimenti per lo svolgimento dell'attività contrattuale, in conformità con la Legge regionale di riferimento ed il D. Lgs. 157/1995 e il D. Lgs. 358/1992.

Art. 59 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano le specifiche materie di cui ai diversi Titoli del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative e/o contrattuali modificative della disciplina dettata con il presente Regolamento.

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 60 - Criteri generali di organizzazione

1. L'organizzazione di ARCEA si conforma alle seguenti fonti normative e regolamentari:
 - Testo Unico sul pubblico impiego, D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - art. 12 comma 2 della L. R. 24/2002;
 - art. 28 della L.R. 13/2005;
 - L.R. 7/1996;
 - Legge istitutiva;
 - Regolamento (CE) 885/2006, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative in esso contenute.
2. L'organizzazione funzionale è informata ai seguenti principi e criteri:
 - a) semplificazione e flessibilità anche mediante lo snellimento e l'informatizzazione dei procedimenti;
 - b) efficacia, efficienza interna ed esterna, economicità;
 - c) professionalità, flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
 - d) fungibilità del personale presso i servizi e gli uffici presenti ;

- e) riservatezza e tutela dei dati anche mediante il ricorso a tecnologie avanzate.
- 3. L'organizzazione è funzionale alle esigenze delle attività e dei servizi gestiti ed ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali.
- 4. I servizi sono flessibili ed ordinati per materie secondo le funzioni dei compiti di cui al Reg. CE 865/2006.
- 5. Le funzioni sono aggregate per materie omogenee.

Art. 61 - Qualifica di Dirigente

1. Il personale dirigenziale dell'ARCEA è inquadrato nella qualifica unica di Dirigente, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, del CCNLL del comparto "Regioni e Autonomie Locali", nonché della L. R. n. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 62 - Caratteristiche della funzione dirigenziale

1. L'attività dei Dirigenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di cui al precedente articolo, nonché della particolare attività cui L'Agenzia è preposta si informa ai seguenti principi:
 - a) managerialità;
 - b) professionalità;
 - c) fungibilità;
 - d) flessibilità;
 - e) economicità;
 - f) equità;
 - g) efficacia interna ed esterna.

Con particolare riguardo ai principi di cui ai punti a), b), c), e d), i Dirigenti dell'Ente garantiscono propensione e disponibilità alla rotazione delle funzioni interne quale requisito professionale necessario.

Art. 63 - Competenze dei Dirigenti

1. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, i Dirigenti dell'ARCEA svolgono funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza dei servizi affidati alla loro responsabilità, nonché attività di studio, ricerca ed elaborazione complessa, iniziativa e decisione nel quadro delle direttive e delle disposizioni del Direttore.
2. I Dirigenti, per le rispettive posizioni funzionali, sono responsabili:
 - a) della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, in relazione agli obiettivi determinati dal Direttore;
 - b) del risultato relativo alle attività svolte dai servizi, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché in ordine a tutte le attribuzioni ad essi conferite ed al personale loro affidato, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui al D. Lgs. 165/2001, del CCNLL del comparto Regioni - EELL, nonché della L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la dirigenza della Regione Calabria (L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 64 - Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei principi di cui alla L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Direttore attribuisce gli incarichi dirigenziali, per la cui durata si fa riferimento alla normativa nazionale e a decorrere dal giorno della comunicazione della presa di servizio.
3. Nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali, Il Direttore terrà conto:
 - a) della natura dei programmi da realizzare;
 - b) delle attitudini del Dirigente;
 - c) dei requisiti e delle capacità professionali del Dirigente;
 - d) dei risultati in precedenza conseguiti.

Dovrà altresì aversi riguardo al criterio di rotazione degli incarichi, il quale varrà come principio di massima, cui potrà anche derogarsi motivatamente e tenuto conto del principio delle incompatibilità sancito dal Reg. CE 885/2006 e della L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Dirigente mantiene comunque l'incarico sino al successivo affidamento ad altre funzioni ad esso attribuite.
5. Incarichi e funzioni di cui alla pianta organica dell'ARCEA, in caso di vacanza o prolungata assenza del titolare, possono essere assegnati ad altro personale dell'ARCEA di qualifica dirigenziale, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 65 - Competenze comuni ai Dirigenti

1. I responsabili degli uffici e dei servizi esplicano attività di natura:

PROPOSITIVA tramite:

- a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo per il perseguimento delle finalità proprie dell'ARCEA;
- b) proposte di decreti relativamente ad atti amministrativi di competenza del Direttore;
- c) proposte di modifica della dotazione di risorse umane ed economiche assegnate;

CONSULTIVA attraverso:

- d) relazioni, pareri, consulenze in genere. Qualora il soggetto competente ad esprimere il parere coincida con il soggetto proponente l'atto, si prescinde dall'acquisizione del parere in quanto assorbito dalla proposta;

PROGRAMMATICA E GESTIONALE:

- e) la definizione e gestione di piani, programmi e progetti in esecuzione degli indirizzi emanati dal Direttore, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate, ovvero la organizzazione delle risorse umane affidate e la individuazione degli incarichi di lavoro.

FORMATIVA attraverso:

- f) l'aggiornamento, la riqualificazione ed il perfezionamento professionale del personale, che sono assicurati prevedendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale
- g) un idoneo e permanente percorso formativo, che L'ARCEA promuove eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme di convenzionamento, e la pianificazione di attività formative finalizzate;

VALUTATIVA E DI CONTROLLO attraverso:

- h) la verifica e la valutazione delle attività svolte dal personale, da attuarsi da parte dei Dirigenti che in proposito informano almeno semestralmente il Direttore. Tale attività è conseguente alla declaratoria delle funzioni, compiti ed incarichi da affidare a tutto il personale, nonché agli obiettivi da perseguire.

Art. 66 - Conferenza dei Dirigenti e dei funzionari

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività, è istituita la conferenza dei Dirigenti, nonché dei responsabili di Posizioni organizzative.
2. la mobilità del personale tra i diversi servizi/strutture dirigenziali è disposta dal Direttore, sentiti i Dirigenti interessati e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARCEA vengono assegnate alle diverse strutture dirigenziali in funzione:
 - a) degli obiettivi da perseguire;
 - b) del titolo di studio posseduto;
 - c) dell'eventuale iscrizione all'albo professionale o abilitazione all'esercizio di una professione;
 - d) della professionalità acquisita;
 - e) delle esigenze correlate alla particolare attività dell'ARCEA in corrispondenza delle quali la fungibilità delle risorse umane viene garantita da tutto il personale.

Art.67 - Verifica dei risultati

1. La valutazione dei responsabili delle strutture dirigenziali ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal Direttore ed i risultati raggiunti.
2. La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore che può avvalersi di un apposito organo composto da tre esperti nelle materie oggetto dell'attività dell'Agenzia.

Art.68 - Assegnazione e Dipendenza funzionale del personale

1. I dipendenti sono assegnati ai Servizi, agli uffici o alla Direzione stessa, in dipendenza funzionale, con atto del Direttore.
2. La mobilità del personale tra i diversi servizi dirigenziali è disposta dal Direttore, e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARCEA vengono assegnate ai diversi servizi ed uffici, in funzione:
 - degli obiettivi da conseguire;
 - del titolo di studio posseduto;
 - della sussistenza dei requisiti di cui all' art. 8 CCNL 31 marzo 1999, art. 10 del successivo CCNL 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, ove richiesta;
 - della professionalità acquisita;
 - delle esigenze legate ai carichi di lavoro gravanti sulle diverse strutture a seconda delle scadenze determinate dalla normativa, nazionale, comunitaria e regionale.

Art.69 - Incompatibilità del personale

1. Al personale dell'ARCEA, fermo restando la normativa comunitaria, nazionale e regionale, è altresì fatto divieto:

- a) di acquisire e svolgere incarichi professionali e di qualsiasi natura da parte di soggetti privati relativamente ad opere o servizi che fruiscono o siano anche direttamente connessi ad aiuti comunitari e nazionali erogati dall'ARCEA;
- b) assumere cariche e svolgere compiti di collaborazione in organizzazioni di categoria, in Enti, in Patronati, nei Centri di Assistenza Agricola che abbiano direttamente o indirettamente rapporti con L'ARCEA

Art.70 - Conferenza del personale

1. Al fine di valorizzare la collaborazione e la responsabilizzazione del personale, Il Dirigente può convocare la conferenza del personale ad esso assegnato.
2. Nella conferenza vengono esaminate le attività programmate, le modalità ed i tempi per la loro realizzazione nonché la verifica dei risultati.

Art.71 - Pianta organica

1. Il Direttore, con proprio atto, adotta ogni modifica ed integrazione alla pianta organica, ritenuta necessaria al perseguimento degli obiettivi dell'O.P., qualora non comporti variazioni in aumento degli stanziamenti di bilancio.
2. Le modifiche sopra menzionate possono riguardare servizi/strutture nonché il loro accorpamento o scomposizione, collegamento ed indicazione di materie e funzioni di competenza.
3. Ogni altra struttura organizzativa, servizio o ufficio, che si renda necessario istituire per il buon funzionamento dell'Agenzia, è disciplinato di volta in volta dal Direttore con atto integrativo del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
4. Il Direttore definisce il fabbisogno quali-quantitativo di personale dell'Agenzia, proponendolo alla Giunta regionale unitamente all'organigramma ed al conseguente fabbisogno finanziario per la gestione del personale, in sede di bilancio previsionale annuale e pluriennale, ai fini della relativa approvazione.
5. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

Art. 72 - Posizioni organizzative

1. Le posizioni organizzative (P.O.) consistono in posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, lo svolgimento di funzioni ed attività individuate in relazione ad esigenze di efficienza operativa dei procedimenti di competenza delle strutture apicali dell'Ente.
2. Il Direttore, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale, provvede alla loro istituzione, denominazione ed al relativo collegamento funzionale, nonché al conferimento dei relativi incarichi di responsabilità, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del CCNL del comparto Regioni – EELL (art. 8 CCNL 31 marzo 1999; art. 10 del successivo CCNL 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 73 - Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale dell'ARCEA avviene:

- a) con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 35 D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme successive di cui al presente regolamento;
 - b) con contratto a tempo determinato, in conformità con quanto previsto dai CCNL del comparto Regioni - EELL e dalla normativa di settore;
 - c) con contratti di prestazione di lavoro temporaneo, consulenze professionali, e ogni altra tipologia contrattuale di lavoro flessibile prevista dalla normativa vigente.
2. Il Direttore, con particolare riferimento alla fase di primo impianto dell'Agenzia, ed avuto riguardo ai particolari requisiti professionali necessari all'interno dell'ARCEA, e comunque, in ogni caso in cui ritenga utile e necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale, potrà procedere ad individuare e richiedere il comando, il distacco o il trasferimento dalla Regione Calabria, da Società partecipate, da altri Organismi Pagatori, Enti pubblici e/o Società, Enti e Istituzioni che perseguano anche interessi pubblici, di personale ritenuto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza.

Art. 74 - procedure concorsuali

1. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione.
2. I bandi di concorso sono predisposti dalla struttura competente ed adottati con decreto.
3. I Bandi sono pubblicati sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Calabria).

Art.75 - Procedure di preselezione

1. il Direttore può disporre lo svolgimento di prove di preselezione, finalizzate ad individuare un numero di concorrenti tale che il rapporto tra questi ed i posti messi a concorso non sia superiore di 10 a 1. Detta possibilità deve essere esplicitamente prevista nel Bando di concorso.
2. La preselezione può essere svolta anche con l'ausilio di aziende specializzate sulla base di apposito capitolato che dovrà individuare la tipologia delle prove, mirata all'accertamento delle capacità professionali e/o delle attitudini dei concorrenti.
3. Sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali i candidati che abbiano superato la soglia minima fissata e che si siano classificati nelle preselezioni in posizione utile rispetto alla quantificazione numerica definita dal Direttore, con la determinazione di cui al co. 1 del presente articolo. In caso di *ex aequo*, vengono ammessi a partecipare alle prove concorsuali tutti i candidati che abbiano riportato il medesimo punteggio dell'ultimo candidato collocato in posizione utile.

Art. 76 – Nomina e composizione delle Commissioni giudicatrici di concorso¹⁰

1. Il Direttore, con propri atti, nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'ARCEA.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da dirigenti o funzionari dell'Agenzia o di altre Amministrazioni pubbliche nonché da soggetti estranei alle medesime o docenti che posseggano i requisiti di competenza e professionalità nelle materie oggetto di esame. Il Presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza dell'ARCEA o di altra amministrazione pubblica che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi banditi.

¹⁰ Articolo modificato con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008. Ulteriormente modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

3. Salva motivata impossibilità, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, da computare sommando i membri effettivi ed i membri aggregati.
4. Non possono rivestire la qualifica di componenti di commissioni di concorso gli organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni Professionali.
5. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, le commissioni di concorso sono composte, di regola:
 - a) per i concorsi a dirigente, dal Direttore dell'ARCEA, ovvero, su individuazione dello stesso, da un soggetto esterno all'Ente in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2;
 - b) per concorsi fino alla categoria D, dal Direttore dell'ARCEA o, su individuazione dello stesso, da un dirigente dell'Agenzia, ovvero da un soggetto esterno all'Ente, in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2.
6. Tutti i membri delle commissioni giudicatrici, nominate secondo le disposizioni del presente Regolamento, dovranno possedere una qualifica e/o categoria (se dipendenti pubblici) ovvero un titolo di studio o professionale (se soggetti estranei all'Amministrazione pubblica) non inferiori rispetto a quelli previsti per i posti messi a concorso.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia, con profilo professionale di categoria D.
8. Possono essere nominati, per materie specifiche, commissari aggregati, che prendono parte ai lavori della commissione con potere di giudizio e di valutazione limitatamente alle materie per le quali sono stati nominati.
9. All'atto della nomina, ovvero in qualsiasi momento successivo, la commissione potrà essere integrata da componenti supplenti, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che interverranno nelle ipotesi di impedimento temporaneo dei componenti effettivi. Nel caso in cui l'impedimento sia di carattere definitivo, l'amministrazione dovrà procedere alla nomina di un nuovo membro effettivo.
10. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 9, resta salva in ogni caso la validità di tutte le operazioni precedentemente espletate e degli atti adottati.
11. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il presidente della commissione richiede al Direttore dell'ARCEA la nomina di uno o più addetti alla sorveglianza, a supporto durante lo svolgimento della/e prova/e scritta/e e/o pratica/che, che operino secondo le direttive impartite dalla commissione.
12. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, continuano nell'incarico, salva la facoltà del Direttore di disporre la loro sostituzione.

Art. 76/bis – Adempimenti della Commissione¹¹

1. La commissione osserva il seguente ordine dei lavori:

¹¹ Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

- a) presa visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrizione della dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
 - b) esame del bando di concorso, delle norme vigenti in materia e delle norme regolamentari;
 - c) predisposizione di un calendario di massima delle prove concorsuali;
 - d) fissazione del termine di conclusione del procedimento concorsuale;
 - e) determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli;
 - f) espletamento, correzione e valutazione delle prove previste dal bando;
 - g) valutazione dei titoli in caso di concorso per titoli ed esami, ai sensi e con le modalità di cui al bando di concorso;
 - h) formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, ed invio degli atti al Direttore dell'ARCEA per l'approvazione.
2. Il segretario della commissione svolge funzioni certificatorie e di assistenza. Non partecipa alla fase formativa e di espressione dei giudizi tecnico-valutativi, che sono propri della commissione e non ha diritto di voto. E' responsabile della redazione dei verbali dei lavori nonché della conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura, fino al termine della stessa.

Art. 76/ter – Modalità di assunzione delle decisioni¹²

1. La commissione giudicatrice deve operare al completo dei suoi componenti, in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti e ad ampio contenuto discrezionale. Per le attività in cui non vengono in rilievo momenti di espressione della volontà procedimentale dell'organo collegiale, in quanto meramente strumentali e materiali, è necessaria la presenza di almeno tre componenti della commissione.
2. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice, costituiscono espressione della sua volontà collegiale. Essa delibera a maggioranza ed in caso di parità di voti o di equivalenza di giudizio in sede di valutazione prevale il voto o il giudizio del Presidente della commissione.
3. Ogni componente della commissione, ove il bando non preveda diversamente, può esprimere un giudizio numerico derivante dalla divisione del punteggio massimo previsto per il numero dei componenti. I commissari hanno diritto di richiedere la verbalizzazione della posizione da loro espressa.
4. La commissione, alla prima riunione, per la valutazione di alcune competenze specifiche, su proposta del Presidente, potrà stabilire che la valutazione consista in un giudizio sintetico che determini conclusivamente l'idoneità o la non idoneità del candidato in relazione alla competenza specifica.
5. Il Presidente della commissione dirige e coordina l'attività dell'organo presieduto nonché intrattiene i rapporti tra l'Agenzia ed i candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative al concorso.
6. I componenti e il Segretario sono tenuti a garantire la massima riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.

¹² Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

Art. 76/quarter Compensi per i componenti delle Commissioni di concorso e per il personale addetto alla sorveglianza¹³

1. Al Presidente, al Segretario ed ai commissari, sia appartenenti all'ARCEA che ad essa estranei, viene corrisposto un compenso stabilito nel Decreto di nomina. Ai componenti delle Commissioni non dipendenti dell'Agenzia residenti fuori dalla sede in cui si svolge il concorso spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, per come specificato nel Decreto di nomina.
2. Le aziende specializzate o i consulenti professionali cui si può fare ricorso per le preselezioni o in altre fasi del concorso per la sorveglianza, l'assistenza informatica ed altri servizi occorrenti, qualora non facciano parte della Commissione, vengono retribuiti in base ai contratti con gli stessi stipulati.

Art. 76/quinqies - Accesso agli atti della procedura concorsuale¹⁴

1. A ciascun candidato è consentito l'accesso, mediante istanza formale e motivata, a tutti gli atti e documenti della procedura riguardante la propria posizione concorsuale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso e di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento del concorso, l'accesso è differito sino al termine del procedimento stesso, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 77- Missioni¹⁵

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei Dirigenti la missione è autorizzata dal Direttore Generale.
3. Nel caso dei Funzionari e di altri dipendenti la missione è autorizzata dal Dirigente preposto all'Ufficio di appartenenza, ad eccezione dei Servizi alle dirette dipendenze del Direttore, per i quali lo stesso è competente a rilasciare l'apposita autorizzazione alla missione.
4. Nel caso del Direttore Generale, lo stesso ne darà preventivamente comunicazione all'Ufficio di Segreteria, che provvederà a darne formalmente atto. In caso di urgenza, tale presa d'atto avviene successivamente, entro 48 ore dalla data di inizio della missione.
5. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, i soggetti regolarmente autorizzati che, in ragione del loro mandato e/o funzione, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune sede dell'Agenzia.
A titolo esemplificativo, le missioni possono essere autorizzate:
 - a) per partecipare a convegni, riunioni, incontri, dibattiti, ecc. riguardanti gli organi o argomenti connessi alle materie di competenza dell'Agenzia;
 - b) per la partecipazione, in rappresentanza dell'Agenzia alle sedute di organi collegiali di altri Enti;
 - c) per lo svolgimento di incarichi speciali attribuiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento;
 - d) per riunioni all'estero per questioni di competenza dell'Agenzia o la partecipazione a riunioni di associazioni nazionali e/o internazionali di cui sia membro la stessa.

¹³ Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

¹⁴ Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

¹⁵ Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

6. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto dell'attività dell'Agenzia.

Art. 78 – Spese di missione ammissibili¹⁶

1. I soggetti regolarmente autorizzati allo svolgimento della missione ex art. 77, che si avvalgono della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, hanno diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio, secondo la seguente tabella di riferimento

Qualifica	Viaggio aereo (Italia)	Viaggio in aereo (internaz.)	Viaggio in treno diurno	Viaggio in treno notturno	Viaggio in nave	Categoria di Albergo	Limite di rimborso per 1 pasto	Limite di rimborso per i 2 pasti
Dirigenti	economy	economy	1 classe	Posto letto in compartimento singolo	I classe	4 stelle	€ 33,50	€ 67,50
Dipendenti	economy	economy	1 classe	Posto cuccetta I classe	I classe	4 stelle	€ 24,50	€ 49,00

2. E' anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si debba raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.
3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti delle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi o uffici).
4. In ogni caso, il dipendente dovrà essere autorizzato, ai fini dell'effettuazione della missione, all'utilizzo del pertinente mezzo di trasporto e, nello specifico:
- all'uso del mezzo di servizio facente parte del parco-auto dell'Agenzia, se disponibile;
 - all'uso del mezzo di trasporto pubblico
5. I Dipendenti, preventivamente autorizzati allo svolgimento della missione ai sensi del precedente articolo 77, possono, eccezionalmente, essere autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo quando ciò risulti per l'Ente più conveniente in termini economici o organizzativi e non risultino disponibili mezzi di servizio.
6. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio deve essere adeguatamente motivata, con particolare riferimento ai profili di convenienza per l'Agenzia. Il Dirigente competente dovrà preventivamente verificare ed attestare la sussistenza dei presupposti che legittimino il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.
7. Al personale adibito a funzioni ispettive e/o impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, che sia stato preventivamente autorizzato all'uso del mezzo proprio, è possibile riconoscere un rimborso chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante per chilometro percorso, vigente al momento di effettuazione della missione. Lo stesso personale ha diritto al rimborso delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi o custodia, purché preventivamente autorizzate, sostenute per l'effettuazione della trasferta e comprovate con ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data e ora ricomprese in quella di durata della missione.

¹⁶ Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009. Ulteriormente modificato con Decreto n. 331 del 28 novembre 2012.

8. Il personale impegnato in compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio, nei limiti di quanto stabilito nel precedente comma 5, esclusivamente ai fini della relativa copertura assicurativa. In quest'ultimo caso, tuttavia, si riconoscono forme di ristoro corrispondenti ai costi che il dipendente autorizzato avrebbe sostenuto ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.
9. Per il computo delle distanze ai fini della corresponsione dei rimborsi/ristori di cui ai commi precedenti occorre fare riferimento al criterio del "percorso più breve" con particolare riferimento ai tragitti ricompresi tra il luogo della missione e la sede di servizio, o la dimora abituale qualora più vicina.
10. Unitamente alla richiesta di autorizzazione ad effettuare la missione utilizzando, per tutto o parte del percorso, il mezzo di trasporto proprio, il soggetto interessato deve rilasciare anche:
 - dichiarazione con la quale solleva l'Agenzia da responsabilità per l'uso del mezzo proprio. In mancanza di tale dichiarazione, l'uso del mezzo proprio non è autorizzato e non si potrà procedere al relativo rimborso
 - dichiarazione relativa a: macchina in uso con indicazione di targa, marca, modello e anno di immatricolazione; estremi della polizza di responsabilità civile verso i terzi; regolare effettuazione delle periodiche revisioni del mezzo previste dalla legge
11. Qualora nell'espletamento della missione siano impegnati più dipendenti, dovrà prevedersi, ove possibile e salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta da parte del Dirigente preposto o dal Direttore, l'utilizzo di un unico mezzo di trasporto, al fine di evitare duplicazione dei costi.
12. In nessun caso è consentito il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.
13. Non è consentito il rimborso delle spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni compiute con l'uso del mezzo proprio o del mezzo di servizio nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell'Agenzia.

Art. 79 - Modalità di rimborso delle spese di missione¹⁷

1. Il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo e per i due pasti, quantificato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 del precedente articolo 78, spetta per le missioni di durata superiore a 12 ore. Nel caso di missione di durata inferiore alle 8 ore, spetta il rimborso per il primo pasto. Il costo del pasto potrà essere aggiornato periodicamente con apposito provvedimento del Direttore.
2. Per la missione di durata superiore alle 24 ore, è data facoltà agli interessati di chiedere l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e ai 2/3 delle spese presunte.
3. A soddisfare la richiesta anticipazione si provvede con apposita determinazione dirigenziale.
4. Nessuna forma di indennità sostitutiva è prevista per il rimborso delle ulteriori spese effettivamente sostenute fatta eccezione per quella relativa all'uso del mezzo proprio.

Art. 80 - Richiesta di liquidazione del rimborso spese di missione e documentazione a corredo¹⁸

1. I soggetti preventivamente autorizzati hanno l'obbligo di rimettere al competente Ufficio la richiesta di liquidazione entro otto giorni dal compimento della missione. Al ricevimento della

¹⁷ Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

¹⁸ Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

reversale devono provvedere al versamento dei fondi dell'anticipazione non utilizzati. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a) Una dichiarazione sulla durata della missione;
 - b) La documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso.
2. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale per i viaggi compiuti in treno, nave, aereo, servizi pubblici di linea, taxi e mezzi noleggiati.
 3. Per i percorsi compiuti con mezzi propri è necessaria ed indispensabile apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri di volta in volta percorsi.

Art. 81 - Lavoro straordinario

1. Il compenso per lavoro straordinario sarà riconosciuto solo nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
2. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

Art. 82 – (Abrogato)¹⁹

Art. 83 – (Abrogato)²⁰

Art. 84 – (Abrogato)²¹

Art. 85 – (Abrogato)²²

Art. 86 – (Abrogato)²³

¹⁹ Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

²⁰ Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

²¹ Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

²² Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

²³ Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.